

CXXXIII^a TORNATA

MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE 1926

Presidenza del Presidente **TITTONI**

INDICE

Congedi	Pag. 7005
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie »	7011
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezia »	7013
« Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra »	7014
(Discussione di)	7007
« Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi »	7005
Oratori:	
AMERO D'ASTE, <i>relatore</i>	7007
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	7008
THAON DI REVEL	7008
« Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza »	7008
Oratori:	
MARIOTTI, <i>relatore</i>	7008
SUARDO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7010
« Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta ». « Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869, recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 »	7020
Oratori:	
ANCONA	7036
FERRARIS MAGGIORINO	7024
LORIA	7031
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	7029
Relazioni (Presentazione di)	7013

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il Capo del Governo Primo ministro e ministro degli affari esteri, dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica e delle corporazioni e i ministri della giustizia e affari di culto, delle finanze, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina, per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per le finanze e per l'aeronautica.

REBAUDENGO, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, gli onorevoli senatori Giaccone per giorni 15, Poggi per giorni 3 e Vicini per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi » (N. 575).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, numero 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1871, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 12 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il codice della Marina mercantile ed il relativo regolamento approvato col Regio decreto 20 novembre 1879, n. 5166 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Vista la necessità e l'urgenza di integrare con l'obbligo del giuramento da parte dei comandanti di navi mercantili, le disposizioni emanate con l'art. 3 del decreto-legge 19 aprile 1925, n. 628, e quelle di cui all'art. 6 del decreto-legge 11 giugno 1926, n. 1045 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del ministro per le comunicazioni di concerto col ministro per la giustizia e gli affari del culto e con quello delle finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Alle condizioni prescritte dalle vigenti leggi per conseguire le patenti di capitano di lungo corso (con o senza la qualifica di capitano superiore) di capitano di gran cabotaggio e di padrone è aggiunto l'obbligo della prestazione del giuramento, nei seguenti termini :

« Nel ricevere l'autorizzazione conferitami in nome del Re, a comandare navi battenti la bandiera d'Italia, giuro che adempirò, in pace ed in guerra, in Patria e all'Estero, a tutti gli obblighi del mio grado, con lealtà, zelo ed abnegazione per l'incremento della nostra po-

tenza marinara, per il prestigio e l'onore della mia bandiera.

« Giuro che non appartengo ne apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili con i doveri del mio grado e con i sentimenti che debbono ispirarmi nell'esercizio del mio ufficio.

« Giuro di confermare la mia condotta ed il mio contegno, anche privati, al principio della fedeltà al Re ed ai suoi Reali successori e della leale osservanza dello Statuto e delle altre leggi dello Stato ».

Art. 2.

Il giuramento sarà prestato innanzi all'autorità marittima cui spetta di procedere al rilascio della patente dopo che abbia accertato nel richiedente il possesso di tutti gli altri requisiti e l'adempimento di tutte le altre condizioni da parte del medesimo.

L'autorità suddetta, previo l'accertamento di cui sopra, potrà richiedere, quando occorra, che il giuramento sia prestato innanzi a quella del luogo di domicilio, residenza, o dimora dell'interessato.

Ove questi risieda in paese estero, il giuramento potrà essere ricevuto dalla Regia autorità consolare competente per ragione di territorio.

Art. 3.

Il giuramento innanzi alle autorità marittime del Regno sarà prestato con l'assistenza di due testimoni appartenenti alla gente di mare, possibilmente dello stesso grado di colui che presta il giuramento, e che in ogni modo mai abbiano riportato condanne le quali escludano la facoltà di conseguire gradi nella marina mercantile.

Art. 4.

Il comandante del porto o il Regio console, stando in piedi, leggerà ad alta ed intelligibile voce la formula del giuramento all'interessato, il quale, terminata la lettura, pronunzierà, con voce chiara e tenendo il braccio destro disteso, le parole: « lo giuro ».

Dell'atto sarà compilato immediatamente processo verbale che dovrà essere firmato dal-

l'ufficiale o dal Regio console che abbia ricevuto il giuramento, da colui che lo ha prestato e dai due testimoni.

Sarà pure presa nota di tutti gli estremi dell'atto per la debita annotazione in matricola.

Art. 5.

L'obbligo della prestazione del giuramento incombe anche ai marittimi i quali siano già forniti delle patenti di cui all'art. 1.

Essi saranno tenuti a prestarlo entro tre mesi, salvo giusti motivi di ritardo, dall'entrata in vigore del presente decreto.

Non ottemperando all'obbligo entro tale termine, senza giustificato motivo, non potranno imbarcare al comando o in qualsiasi altra qualità fino a che all'obbligo stesso non abbiano ottemperato.

Art. 6.

Sono dispensati dall'obbligo del giuramento i marittimi ai quali la patente viene rilasciata in base all'art. 64 del codice per la marina mercantile e coloro che, comunque, abbiano prestato servizio nella Regia marina o nel Regio esercito in qualità di ufficiale.

Art. 7.

Il presente decreto, che è applicabile anche ai territori annessi al Regno, ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

CIANO

VOLPI

ROCCO.

V. — Il Guardasigilli

ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *relatore*. Onorevoli colleghi, poche parole ho da aggiungere alla relazione sul giuramento dei capitani mercantili. Gli onorevoli senatori ricorderanno che, subito dopo la guerra, mentre il Paese avrebbe avuto bisogno di una marina ordinata per i suoi rifornimenti e mentre, nel momento in cui si riapriva il commercio, era necessarissimo presentarsi in efficienza sul mercato mondiale per accaparrare dei noli, ci siamo trovati, specie per opera di un capitano mercantile, che credo non abbia mai comandato una nave, ma che si è dimostrato un astutissimo agitatore, e per colpa di un Governo debole, con una marina disordinata e indisciplinata.

Io allora reclamai più d'una volta in Senato presso il Governo perchè si applicasse il Codice per la marina mercantile, il quale stabilisce pene per quelli che impediscono la partenza delle navi. Osservai anche che i capitani mercantili, essendo entrati a far parte della Federazione del mare, allora creata, a livello dei marinai, avevano perduto ogni autorità su di essi, anzi si può dire che dipendevano dai loro sottoposti per questione di numero. La proposta quindi dei capitani mercantili della Venezia Giulia, assecondata dal Governo con questo progetto di legge, proposta tendente a che i capitani mercantili siano obbligati a giurare fedeltà al Re, alla Patria ed a giurare anche di non fare cose contrarie agli interessi della Nazione, questa proposta è stata provvidenziale. Naturalmente la disposizione dovrà far parte del Codice per la marina mercantile, insieme alle pene designate per chi la infrangerà.

La vostra Commissione vi propone, pertanto, unanimemente, di approvare questo disegno di legge. La vostra Commissione propone pure che i padroni, come i capitani mercantili, siano classificati nel nome del Re. Naturalmente questa disposizione richiamerà i capitani mercantili all'osservanza dei loro doveri verso la Nazione e verso se stessi per il grado che rivestono.

Io richiamo l'attenzione del Ministro della marina mercantile sul fatto se non convenga

di estendere l'obbligo del giuramento ad un'altra classe di graduati mercantili, che è pure importantissima; parlo cioè dei macchinisti navali. Anch'essi, infatti, sono nominati con un diploma, ed hanno una carica importantissima sulle navi perchè a loro è affidata la condotta delle macchine, dalla quale, naturalmente, dipende la velocità della nave e quindi la brevità del viaggio ed anche, in parte, l'economia del viaggio per il consumo delle macchine.

Bisogna ricordare che, specie in quel periodo del dopo guerra che fu caratterizzato da un grande disordine della marina mercantile e che tanto ha pesato sull'economia nazionale, ci sono state parecchie navi che hanno viaggiato a piccola velocità, impiegando più di un terzo del tempo che dovevano impiegare venendo dall'Australia cariche di grano. E ciò quando appunto il paese aveva maggiore necessità di grano.

Questa proposta viene fatta da me personalmente, perchè di questo nell'Ufficio centrale non abbiamo discusso.

E non ho altro da dire.

THAON DI REVEL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL. Questa legge ha un difetto; quello di non essere stata presentata dodici anni fa. Le cose di guerra sarebbero andate molto meglio se la marina mercantile fosse stata vincolata da una disciplina. (*Approvazioni*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. A nome del Governo comunico al senatore Amero D'Aste che la sua proposta sarà tenuta in seria considerazione. Ma, affinchè questa alta Assemblea possa rendersi perfettamente conto del profondamente cambiato spirito della marina mercantile, faccio notare che l'Associazione Marinara Fascista ha già fatto, attraverso i suoi legali rappresentanti, la domanda perchè l'onore del giuramento sia esteso a tutti gli ufficiali della marina mercantile e non limitato ai soli capitani marittimi. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: «Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza» (N. 559).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza».

Prego il senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 559*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, nella modesta relazione che l'Ufficio centrale vi ha presentato sopra le nuove circoscrizioni delle provincie di Parma, di Pavia, di Piacenza, non ci siamo indugiati a discutere questioni di massima; nè di siffatte questioni si è occupato il Governo nella relazione che accompagna il disegno di legge.

È bensì vero che, nel vagliare le diverse proposte di iniziativa parlamentare, il Governo mostrò di ritenere che il corso dei fiumi e gli spartiacque dovessero essere rigorosamente rispettati nello stabilire i confini fra le diverse provincie; e così conservò a Piacenza i comuni di Val Trebbia, ad Alessandria quelli di Val d'Orba. Ma si è notato che, mentre lo spartiacque aveva servito a definire i nuovi confini fra Parma e Piacenza, fra Piacenza e Genova, fra Genova e Alessandria, esso poi non aveva servito affatto a segnare i confini fra Piacenza e Pavia.

Questo mutamento, nei criteri che ispirano la nuova legge, non ci ha sorpresi. Osservammo che lo spartiacque è ottimo confine fra Provincie e fra Comuni sulle Alpi o sull'alto Appennino, ma che, quando ci troviamo sulle colline, esso, il più delle volte, non serve a dividere, ma contribuisce piuttosto ad unire le popolazioni dei due versanti.

Così, praticamente, mentre fra Parma e Piacenza, quando sarà promulgata la nuova legge, il confine correrà sulla catena di monti che separa la vallata del Cenò, che porta le acque a Parma, dalla vallata della Nure, che porta le acque a Piacenza, invece nell'altra valle

piacentina del Tidone, il confine tra Piacenza e Pavia continuerà a serpeggiare sul fondo della valle.

Nell'un caso e nell'altro saranno soddisfatti i desideri di quelle popolazioni; giusti desideri entrambi. Infatti, là, nell'alta valle del Ceno, arriviamo con lo spartiacque a quote di 1700 metri sul livello del mare, in luoghi aspri, selvaggi, pieni di rocce e di sterpi, non percorsi da nessuna comoda strada e quasi neppur da sentieri. Quindi là lo spartiacque è un vero confine naturale, che segna anche la divisione dell'influenza delle due città sui rispettivi territori provinciali. Invece lo spartiacque tra la Val Tidone e le piccole valli pavesi della Versa, della Ghiaia, dell'Ardivestra, è per buon tratto percorso da una grande strada provinciale, la quale da Stradella sale a Zavattarello e raccoglie man mano, dai due opposti versanti, altre strade carrozzabili. E sullo spartiacque è pure tracciata l'altra strada carrozzabile da Zavattarello a Godiasco, e quella da Torre degli Alberi a Valverde. Lassù, a poco più di 500 metri sul mare, abbiamo diversi gruppi di case, come Pometo, Carmine, il millenario santuario di Montelungo, Case Sant'Antonio, Torre degli Alberi, Calghera, ed altri ancora, che hanno chiese e case e orti e vigne e campi e boschi un po' sulla destra ed un po' sulla sinistra della strada; edifici e terreni che portano per conseguenza le loro acque alcuni nella valle Piacentina del Tidone, altri nelle valli Pavesi dell'opposto versante.

In questo caso è evidente che lo spartiacque, percorso da belle, comode e pianeggianti strade, costrutte e mantenute dalla provincia di Pavia per unire le popolazioni, non può essere tenuto come giusto confine tra due provincie; e quindi abbiamo accettato questa opportuna e saggia eccezione al concetto che informa la legge, ed abbiamo trovato giusto che la provincia di Pavia scenda nella valle del Tidone occupando quelle frazioni e quei comuni che hanno sempre avuto le loro aspirazioni e il centro dei loro commerci a Pavia.

Onorevoli colleghi, noi vi proponiamo di approvare integralmente il disegno di legge, così com'è, perchè i confini tra le diverse provincie, quantunque tracciati con criteri differenti, imposti dalle differenti condizioni dei luoghi, ci sono parsi tracciati sempre e dap-

per tutto con la massima equità e con esatta percezione dei vitali interessi delle popolazioni. Soltanto, l'Ufficio centrale ha trovato che nel dividere i comuni entro i ben tracciati confini delle provincie si è verificato un errore; e con un ordine del giorno vi abbiamo pregato di volere richiamare su di esso l'attenzione del Governo.

Un piccolo comune dell'alta Valle del Ceno nella provincia di Parma è stato diviso dal disegno di legge in quattro parti: è il comune di Boccolo dei Tassi. Questo povero comune deve cedere una villa - Montereggio - alla provincia di Piacenza e al comune di Farini d'Olmo, e un'altra villa - Cassimoreno - sempre alla provincia di Piacenza, ma all'altro comune delle Ferriere. Ora le due ville, poste entrambe in Val di Nure, sono indubbiamente piacentine; e quindi nell'Ufficio centrale - anche noi di Parma - abbiamo plaudito a questa proposta, pure vedendo diminuita la nostra provincia di due importanti frazioni.

Un'altra importante villa del comune di Boccolo, quella appunto che dà il nome al comune, pur rimanendo entro la provincia di Parma, è stata unita al comune di Bardi; e noi abbiamo approvata anche questa proposta perchè Boccolo appartenne sempre al comune di Bardi durante 8 secoli di storia documentata e ne fu staccato soltanto nel secolo scorso per opera di una potenza straniera.

Ma che cosa rimane di questo povero comune così suddiviso? - Dei miseri avanzi di esso il disegno di legge ne fa un comune autonomo; un comune che avrebbe solo 759 abitanti, e quindi sarebbe il comune meno popoloso, non solo della provincia di Parma, ma di tutta l'Emilia.

Questo non sarebbe gran male, giacchè per un comune ricco l'essere poco popolato è forse, in molti casi, anzichè un danno, un vantaggio. Se davvero questo comune avesse delle rendite patrimoniali sue, se avesse un cospicuo reddito sopra i terreni e i fabbricati, potrebbe benissimo vivere anche con poca popolazione. Ma qui appunto cominciano i guai: noi non abbiamo chiesto soltanto all'Istituto di statistica (in mancanza del volume del censimento per l'Emilia, che non è ancora uscito) i dati della popolazione dell'ultimo censimento; abbiamo chiesti anche - e soprattutto - alla prefettura di Parma, che ce

li ha inviati con molta cortesia, i dati del bilancio del comune di Boccolo per questo ultimo esercizio, tanto per formarci un concetto esatto di ciò che potrà fare questo comune quando, nell'annò prossimo, sarà ridotto a meno della metà della sua attuale superficie territoriale, ed a circa due quinti della sua attuale, già scarsa, popolazione.

È risultato da questi documenti, che sono qui a disposizione del Senato, che non solo la popolazione sarà deficientissima, ma purtroppo anche povera; che il comune non ha redditi, ma bensì oneri patrimoniali; che le sovrimposte, scarsissime oggi, dovranno per le nuove leggi restringersi ancora ed essere ridotte a così irrisorie proporzioni da non lasciare a questo povero comune alcuna speranza di vita, anche modestissima.

D'altra parte convien notare che nella alta Valle del Ceno, meravigliosa di bellezze naturali, ma per ora senza strade, senza ponti, senza scuole e, quindi, assolutamente e ingiustamente povera, occorre un comune che abbia vigore, che senta la sua missione nobilissima, che tracci strade, che domi con ponti i torrenti impetuosi e per gran parte dell'anno inguadabili, che eriga scuole; e invece questo nuovo piccolissimo comune di Pione non potrebbe neppure pagare i suoi impiegati, neppure il segretario comunale, neppure il medico, la levatrice, il veterinario, che, per quanto sia piccolo il comune, devono pure essere pagati in proporzione degli studi che hanno fatto.

E ancora non basta; se noi oggi, a tutte queste spese obbligatorie che gravano ugualmente, inesorabilmente, su ogni comune, aggiungiamo anche gli assegni del Podestà — perchè in questi piccolissimi comuni non è facile trovare persona del luogo cui si possa affidare l'alta carica — vedremo questo comune di Pione, che la legge oggi crea, ridotto alla rovina, prima ancora di essere nato.

Perciò noi raccomandiamo vivamente al Governo di voler studiare l'argomento; e se gli studi fatti da noi risulteranno esatti — io assicuro che sono esattissimi — raccomandiamo che voglia unire anche le tre ville che rimangono del distrutto comune di Boccolo al comune vicino di Bardi; comune che da lunga serie di documenti storici risulta essere sempre stato

l'unico centro amministrativo di quelle patriottiche popolazioni.

Lassù, nell'alta Valle del Ceno, non vi fu mai, non vi è oggi altro capoluogo che Bardi; castello — e quasi diremmo città — dai grandi ricordi, ricco di monumenti d'arte, di tradizioni storiche nobilissime, di fiorenti commerci, di progredite industrie agricole, di ardite iniziative. Solo Bardi potrà fare davvero la fortuna delle popolazioni di Pione, di Faggio, di Santa Giustina; popolazioni miti, forti, laboriosissime, che il Governo non può, non deve condannare a deplorabile isolamento in un comune nuovo e poverissimo, già votato, sin dal suo nascere, a desolante inerzia, a meschine lotte locali, a sicuro fallimento.

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo ringrazia l'onorevole relatore e dichiara di accettare la sua proposta come raccomandazione:

MARIOTTI, *relatore*. L'Ufficio centrale ringrazia a sua volta il Rappresentante del Governo, e accetta di convertire il proprio ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. Rimane allora così stabilito e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 2076, è sostituito col seguente:

« Il comune di Bardi e la parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente le frazioni di Boccolo dei Tassi, Santa Giustina, Faggio e Pione, sono staccati dalla provincia di Piacenza ed aggregati alla provincia di Parma (1° circondario).

La frazione Boccolo dei Tassi è aggregata al comune di Bardi. Le frazioni Santa Giustina, Faggio e Pione sono costituite in comune autonomo denominato Pione, con capoluogo nella frazione omonima.

La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente la frazione Montereggiò e le località Le Moline, Castello, La Ca', Fornelli, Ca' de' Ratti, Piano dei Molini, Ca'

dell'Oste, Pêche, Orlandazzo, Manfredello, Sidoli e la dorsale ovest della costa della Strinata sino allo spartiacque, è aggregata al comune di Farini d'Olmo in provincia di Piacenza.

La parte del territorio del comune di Bocolo dei Tassi comprendente la frazione Cassimorino e le località Camerano, Le Sese, I Roffi, Lago del Gallinaccio ed Il Laghetto, è aggregata al comune di Ferriere in provincia di Piacenza.

(Approvato).

Art. 2.

Sono aggregati alla provincia di Pavia, circondario di Voghera, i comuni di Zavattarello, Romagnese e Ruino, esclusa la parte del territorio del comune di Ruino compresa tra il confine col comune di Trebecco ed il margine esterno, verso nord ovest, della strada provinciale Stradella-Zavattarello, che viene aggregata al comune di Trebecco, in provincia di Piacenza.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta dei ministri competenti, sarà provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attività e passività fra gli enti interessati, nonchè a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (N. 567-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mu-

tualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie ».

Invito l'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

ROCCO, ministro della giustizia e degli affari di culto. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, di dar lettura del disegno di legge.

REBAUDENGO, segretario, legge:

(V. Stampato N. 567-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la costituzione di una Cassa Nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con sede in Roma, ed alla medesima è conferito il riconoscimento della personalità giuridica.

(Approvato).

Art. 2.

Saranno soci, di pieno diritto, della Cassa Nazionale coloro che abbiano conseguita la nomina, con stipendio, a funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

(Approvato).

Art. 3.

La Cassa Nazionale provvede, secondo la disponibilità delle sue rendite:

1° all'educazione ed all'istruzione dei figli minorenni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie morti in servizio o ritirati dal servizio stesso a causa di infermità e senza diritto a pensione, che del soccorso della Cassa abbiano bisogno;

2° ai bisogni urgenti dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie e delle loro famiglie, determinati da pubbliche calamità o da sventure domestiche;

3° ad ogni altro fine di previdenza, mutualità ed assistenza in genere, a vantaggio degli stessi funzionari e delle loro famiglie, in proporzione delle rendite disponibili dopo provveduto agli scopi preindicati, e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

I cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, e le loro famiglie aventi diritto a pensione, sono ammessi a partecipare ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 3 del presente articolo, qualora i detti funzionari abbiano appartenuto alla Cassa almeno per 5 anni durante l'attività del loro servizio.

(Approvato).

Art. 4.

La famiglia del socio s'intende costituita:

a) dalla vedova, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei;

b) dalle sorelle nubili, dalle figlie nubili, dai figli minorenni o inabili al lavoro, e dai genitori, purchè tutti conviventi ed a carico.

(Approvato).

Art. 5.

Il patrimonio della Cassa Nazionale è costituito:

1° dal capitale di lire 43,000 clargite dal « Comitato Nazionale Rifiuti di Archivio Pro-Croce Rossa Italiana » in riconoscenza dei servizi resi a quella provvida istituzione durante la guerra, e già convertite in cartelle del Debito Pubblico per la somma nominale di lire 50,000 che dovranno essere intestate alla Cassa stessa;

2° dai contributi volontari, già versati dai funzionari di cancelleria e segreteria che hanno aderito alla costituzione della Cassa, e depositati presso la Banca d'Italia, e da quelli che saranno versati fino all'approvazione del presente Statuto; nonchè dalle somme che verranno da offerte, lasciti, ecc., di persone ed Enti, senza una diversa specifica destinazione.

(Approvato).

Art. 6.

Le entrate della Cassa Nazionale sono costituite:

1° dalla rendita del patrimonio, di cui nell'articolo 5;

2° dalle offerte, lasciti, ecc., di cancellieri e segretari, di persone ed Enti, i quali debbono essere destinati ad erogazioni per fini specificati;

3° da una ritenuta straordinaria mensile di lire una a carico del funzionario di cancelleria e segreteria giudiziaria.

Tale ritenuta dovrà operarsi all'atto del pagamento dei singoli stipendi dalle Sezioni di Tesoreria dello Stato e dagli uffici incaricati del pagamento stesso, ed il suo importo dovrà essere versato periodicamente in conto corrente aperto alla Cassa Nazionale presso la Banca d'Italia, sede di Roma.

(Approvato).

Art. 7.

La Cassa Nazionale è amministrata da un Consiglio Centrale che risiede in Roma ed è composto da nove funzionari di cancelleria residenti nella Capitale, dei quali cinque scelti tra funzionari di grado non inferiore all'ottavo, tre appartenenti al grado nono ed uno al grado decimo od undecimo.

I componenti del Consiglio sono nominati dal ministro guardasigilli e restano in carica un biennio, allo scadere del quale possono essere confermati.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il presidente ed il vicepresidente.

Il Consiglio sarà assistito da un segretario-economista estraneo al Consiglio stesso e da nominarsi tra i funzionari residenti in Roma.

(Approvato).

Art. 8.

Il Consiglio centrale è coadiuvato da Consigli distrettuali.

I Consigli distrettuali funzionano in ciascuna sede di Corte di Appello, e saranno composti da cinque funzionari di cancelleria e segreteria, dei quali tre di grado non inferiore all'ottavo, uno appartenente al grado nono e l'altro al grado decimo od undecimo.

Essi sono nominati dal Consiglio Centrale.

(Approvato).

Art. 9.

Le attribuzioni specifiche dei Consigli distrettuali e centrale saranno delimitate da apposito regolamento.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Centrale provvederà alla compilazione del regolamento in cui sarà disciplinato il funzionamento della Cassa Nazionale in modo da raggiungere le finalità morali e materiali per cui viene costituita.

Il regolamento dovrà essere approvato dal ministro della giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1870, contenente provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e dei suoi affluenti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore De Vito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DE VITO. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 877, contenente disposizioni sulle Cooperative edilizie ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore De Vito della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie » (N. 566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo, di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, relativo alla concessione di un mutuo all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1789, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1926, n. 250.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere l'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie con sede in Venezia, dei mezzi necessari per sovvenire organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro degli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a concedere all'Istituto Federale di Credito per il risorgimento delle Venezie un mutuo di lire 15,000,000 pel finanziamento di organizzazioni italiane assuntrici di lavori di ricostruzione dei danni di guerra in Francia.

Art. 2.

La somma da mutuarsì, giusta l'art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso nella categoria « Movimento di capitali » e sarà versata all'Istituto predetto in una o più volte in franchi francesi.

Art. 3.

Il mutuo verrà restituito dall'Istituto Federale di Credito in un periodo di sei anni, all'interesse del 5 per cento ed a rate annuali pagabili alla fine di ciascun anno, insieme coi relativi interessi.

Art. 4.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente decreto per le garanzie oltre quella generica dell'Istituto Federale di Credito, e per le altre modalità inerenti all'operazione ed alla rinuncia da parte dell'Istituto predetto di ogni sua pretesa in dipendenza delle sovvenzioni concesse agli operai emigrati in Francia.

Art. 5.

Gli atti e contratti eventualmente occorrenti pel mutuo di cui al precedente art. 1 sono esenti da ogni tassa di bollo e registro.

Nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso è autorizzato lo stanziamento delle somme occorrenti per il mutuo di cui all'art. 1, da prelevarsi dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui al Regio Decreto 5 giugno 1926, n. 990.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella « Gazzetta

Ufficiale » del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 7 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - VOLPI.

V. — Il Guardasigilli: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente " Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra " » (N. 547).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente " Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra " ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, *segretario*, legge:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra.

Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 18 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Visto il Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convalidato con la legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale furono approvate norme transitorie per l'attuazione della riforma predetta;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3072, 27 gennaio 1924, n. 150, e la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare taluni ritocchi ed aggiunte alle disposizioni dei precitati decreti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Alla tabella *E* annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono aggiunte le seguenti voci:

Lettera E. - n. 5 « Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo superiore della gamba ».

Lettera F. - n. 5 « Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba ».

- n. 6 « Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo

inferiore della coscia e l'altro al terzo superiore od inferiore della gamba ».

- n. 7 « Perdita di ambo gli arti inferiori al terzo superiore della gamba ».

Lettera G. - n. 2 « Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme ».

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, allegata al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono elevati alle seguenti misure:

Lettera A.	annue L.	14,400
» B.	annue L.	12,000
» C.	» »	9,600
» D.	» »	8,400
» E.	» »	7,200
» F.	» »	4,800
» G.	» »	2,100

Art. 3.

L'assegno supplementare di cura, di cui al 2° comma dell'art. 17 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed all'art. 12 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, è elevato ad annue L. 1,120 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare ascrivibile alle categorie dalla 2ª alla 5ª incluse.

Art. 4.

Alla prima categoria d'infermità, di cui alla tabella *A*, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è aggiunta la seguente voce:

n. 19 « Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca, tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione, con conseguente notevole deperimento organico ».

Nelle voci n. 8 della seconda categoria e numero 18 della quinta categoria della tabella suddetta, alle parole « affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate » sono sostituite le altre « affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici ».

Art. 5.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscono di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non reversibile di annue L. 900.

Questo assegno e quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono diminuiti di un quarto per gli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 19 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è sostituito come segue :

« All'invalido cessato o che venga a cessare da qualsiasi servizio utile per la pensione a causa della invalidità derivata dal servizio di guerra, dopo avere raggiunto il limite di anzianità per conseguire trattamento normale di quiescenza, spetta il trattamento medesimo, secondo le norme sulle pensioni ordinarie, con gli aumenti di cui ai Regi decreti 21 novembre 1923, numero 2477, e 31 marzo 1925, n. 486, e gli assegni di caro-viveri consentiti dalle disposizioni in vigore, ed inoltre un assegno di minorazione pari all'intera pensione od assegno di guerra, se si tratta di infermità ascrivibile alla prima categoria di cui alla tabella A, annessa al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e, rispettivamente ad 80, 75, 70, 60, 50, 40 e 30 centesimi della pensione o dell'assegno di guerra dovuto, se si tratta di invalidità ascrivibile alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava categoria della tabella predetta.

« Gli assegni di superinvalidità, di cumulo e di cura, di cui all'art. 17 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, integrato dai precedenti

articoli 2, 3 e 5, e l'aumento di cui all'art. 18 del decreto stesso si aggiungono per intero all'assegno di minorazione, quando siano dovuti.

« Il trattamento normale di quiescenza continuerà ad essere liquidato dalla Corte dei conti o dagli altri organi competenti secondo le norme sulle pensioni ordinarie, e l'assegno di minorazione sarà liquidato dal Ministro delle finanze.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dell'invalido il quale abbia acquistato o venga ad acquistare il diritto a pensione od assegno di guerra dopo avere liquidato trattamento vitalizio di quiescenza in relazione agli anni del servizio prestato. Ai soli fini dell'applicazione di questo comma, i termini di cui agli articoli 55 e 59 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nei casi in cui fossero scaduti, sono riaperti e prorogati al 31 dicembre 1926 ».

Art. 7.

Quando il militare, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 9 e 10 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, abbia acquistato diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento normale di reversibilità loro spettante, conseguono l'intera pensione di guerra se il militare è deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ovvero la reversibilità dell'assegno di minorazione, di cui al precedente articolo, già conferito o che sarebbe spettato al militare, se la morte è avvenuta per cause diverse. La reversibilità dell'assegno di minorazione ha luogo con le norme dell'art. 35 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Quando l'invalido sia deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità e per la intempestività del matrimonio agli effetti della reversibilità della pensione ordinaria, spetti soltanto la reversibilità della pensione o dell'assegno di guerra, essa avrà luogo con le norme del precitato articolo 35, sulla base della intera pensione od assegno di guerra di cui l'invalido godeva o che gli sarebbe spettato.

Art. 8.

L'assegno integratore per anzianità di servizio, di cui agli articoli 19, 1° comma, e 23, 3° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è elevato a tanti quarantesimi della pensione o dell'assegno quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i cinque, fino al massimo, rispettivamente, di lire 6,000 e di lire 3,000.

L'invalido di cui al precedente art. 6 e la vedova e gli orfani del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra hanno sempre facoltà di optare per il trattamento stabilito dagli articoli 19 e 23 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificati col 1° comma del presente articolo.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata normale contemplato dagli articoli 9 e 10 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Parimenti nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 22 del Regio decreto precitato ed a quelle del Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Art. 9.

Quando l'infermità, ferita o lesione per cui è concessa la pensione o l'assegno sia stata riportata durante la prigionia presso il nemico, spetta la pensione o l'assegno nella misura stabilita per l'invalido dalla tabella C. e per la vedova, gli orfani, i genitori ed i collaterali dalle tabelle G ed I, annesse al Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, oltre il caso previsto nel terzo comma dell'art. 15 del decreto predetto, anche quando il militare sia stato ferito in combattimento o decorato al valore in guerra.

Art. 10.

L'invalido, che dopo aver liquidato pensione di guerra per cecità assoluta e permanente di un occhio o per la perdita di un arto superiore od inferiore fino al limite, rispettivamente, della perdita totale della mano o del piede, venga a perdere, per causa estranea al servizio prestato, l'altro occhio od un altro arto fino al limite predetto, consegue, in aggiunta alla pensione di cui è fornito, un assegno supple-

mentare non reversibile uguale alla metà dell'assegno di superinvalidità che gli sarebbe spettato per il complesso delle lesioni se tutte fossero derivate dall'evento di servizio per cui è pensionato.

Le indennità dovute all'invalido da enti pubblici, da Istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, riportate dopo la liquidazione della pensione di guerra, sono detratte dall'importo dell'assegno supplementare nei modi stabiliti dall'art. 71 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

L'assegno supplementare avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed in ogni caso dal giorno non anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 46, 2° e 3° comma, e 47, 2° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estese ai militari colpevoli di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, o di rivolta commessa in tempo di guerra.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 20 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è sostituito dal seguente:

« La pensione o l'assegno rinnovabile decorre dalla data della visita medica collegiale di cui all'art. 56, o dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione od assegno di guerra, se detto giorno è anteriore alla visita ».

Art. 13.

I militari in servizio permanente anche se non provvisti di impiego, non ancora collocati a riposo, od in posizione ausiliaria, od in riforma, o non dispensati dal servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali ritengano di aver contratto, per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al

1918, una invalidità prima non constatata, devono chiederne la constatazione amministrativa e sanitaria entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza da ogni diritto a pensione od assegno di guerra per la stessa infermità. Tale termine vale anche per il caso che la menomazione fisica non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie di invalidità contemplate dal Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Per il militare che allo scadere del termine stabilito con il precedente comma, si trovi all'estero od in colonia, il termine stesso è prorogato di sei mesi.

La domanda di constatazione amministrativa e sanitaria sarà rivolta per la necessaria istruttoria, al competente Ministero, e presentata, nel termine perentorio predetto, alla competente autorità militare territoriale o coloniale per i residenti nel Regno od in colonia, ed alla competente autorità diplomatica o consolare per i residenti all'estero.

Art. 14.

Per l'assegnazione della pensione a favore della vedova del militare morto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ma non provvisto di pensione o di assegno rinnovabile, si considererà tempestivo il matrimonio contratto non oltre i cinque anni dalla data in cui il militare fu inviato in congedo o collocato a riposo, purchè, inoltre, non sia durato meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma. Il predetto termine di cinque anni decorre dalla data di pubblicazione del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli eventi di servizio verificatisi anteriormente alla data stessa.

Art. 15.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 25 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, è portato ad anni 15 per le vedove, con o senza prole, che passino ad altre nozze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Le riduzioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 37 del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, modificato dall'art. 9 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, sono abolite. Le quote non trattenute sono condonate.

La disposizione del primo comma dell'art. 43 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è applicabile anche al genitore che abbia perduto più figli per fatti di guerra o per eventi, i quali, in virtù di successive disposizioni, diano diritto ai benefici del Regio decreto medesimo.

Il genitore che si trovi nelle condizioni del precitato articolo 43 consegue l'assegno alimentare nella misura di cui alle tabelle G ed H del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a prescindere dall'età e dall'accertamento della incapacità a proficuo lavoro.

Art. 17.

I benefici del terzo comma dell'art. 69 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estesi ai casi di morte e di invalidità per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subiti durante l'internamento in paese nemico.

Le domande per il conseguimento della pensione e degli assegni a norma di questo articolo dovranno essere prodotte non oltre il sesto mese dalla pubblicazione del presente decreto. Per i minori ed i dementi detto termine rimane aperto fino al sesto mese della cessazione della incapacità giuridica.

Art. 18.

L'azione per conseguire le indennità di infortunio stabilite dalla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli operai addetti durante la guerra 1915-1918 ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, e loro aventi diritto, che abbiano fatta domanda di pensione di guerra definita con decreto negativo, si prescrive nel termine di un anno dalla notificazione del decreto stesso.

Il termine predetto, nei casi in cui sia già scaduto o venga a scadere anteriormente al 31

dicembre 1926, è riaperto e prorogato sino a questa data.

Il presente articolo si applica agli operai sud-detti ancorchè le opere ed i servizi fossero affidati a ditte appaltatrici o ad amministrazioni pubbliche.

Art. 19.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita della pensione previsti negli art. 50, 1° comma, e 61, 2° comma, del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il Comitato di liquidazione deciderà con la procedura stabilita dal predetto art. 61 modificato dall'art. 1° del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3072.

Pei casi che abbiano formato oggetto di provvedimenti ministeriali contro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato interposto ricorso tempestivo, non ancora deciso, alla Corte dei conti, o pei quali non sia ancora scaduto il termine per il ricorso alla Corte stessa, è in facoltà degli interessati di adire invece il Comitato di liquidazione. La relativa istanza, in carta libera, dovrà essere presentata al Comitato nel termine perentorio di giorni novanta dalla data predetta. La presentazione dell'istanza importa rinuncia al ricorso alla Corte dei conti.

Art. 20.

I membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, da nominare a designazione del ministro per le finanze, ed un quinto degli ufficiali medici componenti la Commissione medica superiore di cui all'art. 57 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno scelti tra quelli proposti dall'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi della guerra.

I turni nei quali il Comitato di liquidazione e la Commissione medica superiore hanno facoltà di dividersi saranno stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati a proposta dell'Associazione vi possa intervenire.

I componenti il Comitato di liquidazione e la Commissione medica superiore nominati ai sensi del presente articolo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Questo articolo avrà effetto da giorno non posteriore al 1° ottobre 1926.

Art. 21.

Il Ministero delle finanze non corrisponderà le rate della pensione o dell'assegno di guerra al procuratore del titolare, quando il mandato sia esercitato dalla stessa persona per conto di un numero di pensionati superiori a tre.

Art. 22.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« Dette trattenute non potranno eccedere le lire 12 giornaliere, ovvero il quinto degli assegni complessivi spettanti all'invalido per demenza se le lire 12 giornaliere superino il detto quinto ».

Art. 23.

Gli addebiti eventualmente in corso per recupero di stipendi od assegni militari riscossi dall'invalido nell'attesa della liquidazione della pensione di guerra sino alla data del decreto di liquidazione e non oltre il 18 luglio 1923 sono soppressi.

La soppressione dell'addebito avrà luogo ad istanza dell'interessato.

Art. 24.

Il presente decreto si applica a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1° comma, 9, 10, 16, 21, 22 e 23 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto; quelle degli articoli 12 e 14 dalla data di entrata in vigore del Regio decreto 12 luglio 1923, numero 1491, e quella dell'art. 17 dal 1° gennaio 1925.

Art. 25.

I ricorsi prodotti alla Corte dei conti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, che abbiano per oggetto concessioni contemplate dal decreto stesso potranno, dal Presidente della Corte, sentito il Procuratore generale, essere restituiti al Ministero delle finanze, perchè su di essi sia provveduto a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 26.

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dalla competente Sezione della Corte dei conti e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alle Sezioni Unite della Corte stessa.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

Art. 27.

Il termine di cui al primo e terzo comma dell'articolo 73 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Fermo restando il numero complessivo dei posti di grado 6° (Referendari e Direttori Capi divisione) del ruolo organico del personale della Corte dei conti, consentiti dalle relative disposizioni, le Sezioni unite della Corte stessa per esigenze del servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, e non oltre il 31 dicembre 1928, possono, su proposta del Presidente, deliberare il passaggio di non più di due Capi divisione a Referendari. Dalla data predetta sarà ripristinato il rispettivo numero di Referendari e di Capi divisione previsti in organico, in occasione delle vacanze che si verificheranno nel grado di Referendario.

Art. 28.

Con decreto del ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo, che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

V. *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta » (N. 571); « Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869, recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 » (N. 572).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta »; « Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869,

recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Rebaudengo di darne lettura.

REBAUDENGO, segretario, legge:

Disegno di legge N. 571.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831, recanti i provvedimenti per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 256 del 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il Regio decreto 17 luglio 1910, numero 536, che approva il Testo Unico delle leggi sul debito pubblico;

Ritenuta l'urgente necessità di far luogo all'operazione di conversione del debito fruttifero a breve termine dello Stato in un debito consolidato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Per provvedere al consolidamento del debito fruttifero a breve termine dello Stato, è autorizzata l'emissione di un prestito nazionale, mediante la creazione di un titolo di debito consolidato da iscriversi nel gran Libro del Debito Pubblico, fruttante l'interesse annuo di lire cinque per cento, esente da ogni imposta presente e futura e non soggetto a conversione a tutto l'anno 1936.

Il detto interesse del 5 % è pagabile nel Regno e nelle Colonie in lire italiane, in rate semestrali, scadenti il 1° gennaio e il 1° luglio di ciascun anno.

Art. 2.

I buoni del tesoro ordinari, quinquennali e settennali, in circolazione alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i quali verranno a scadere a partire dall'11 novembre 1926, e i buoni di precedente scadenza non ancora presentati per l'incasso alla stessa data, saranno convertiti in titoli del debito consolidato creato col presente decreto, secondo i saggi di conversione qui appresso indicati:

a) per ogni 100 lire di valore nominale, rappresentate da buoni ordinari, titoli del debito consolidato, per un valore nominale di lire 116,50. Lo stesso saggio si applica ai buoni poliennali scaduti e non ancora riscossi alla data indicata sopra.

b) per ogni 100 lire di valore nominale, rappresentato da buoni quinquennali, titoli del debito consolidato, per un valore nominale di lire 115,50.

c) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni settennali scadenti nel 1928, titoli del debito consolidato per un valore nominale di lire 113.

d) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni settennali con scadenza entro il 31 dicembre 1929, titoli di debito consolidato per un valore nominale di lire 112.

Le norme per il ragguaglio degli interessi, per il frazionamento dei titoli e per il servizio dei premi a favore dei portatori dei buoni settennali, saranno stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

Il Governo del Re potrà, in ogni tempo, con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro delle Finanze, udito il Consiglio dei Ministri, sospendere la conversione obbligatoria dei buoni poliennali sopraindicati in titoli del debito consolidato di che al presente decreto.

Art. 3.

I possessori di buoni novennali potranno ottenere, ove lo chiedano, la conversione in titoli

del predetto debito consolidato, ai saggi qui appresso indicati:

a) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni novennali 5 %, titoli del debito consolidato per un valore di lire 107.50;

b) per ogni 100 lire di valore nominale di buoni novennali fruttanti l'interesse del 4.75 % e scadenti il 15 novembre 1932, titoli del debito consolidato per un valore nominale di lire 102.

Le norme per il ragguaglio degli interessi, per il frazionamento dei titoli e per il servizio dei premi a favore dei portatori dei buoni, saranno stabilite con decreto del Ministro delle Finanze.

Con decreto del Ministro delle Finanze, potrà essere disposta, in ogni tempo, la sospensione della conversione facoltativa di che al presente articolo.

Art. 4.

I titoli del debito consolidato, creato col presente decreto, saranno anche offerti in pubblica sottoscrizione, al prezzo di emissione fissato nella ragione di lire italiane 87.50 per ogni 100 lire di debito consolidato.

Le altre condizioni e modalità della pubblica sottoscrizione al prestito, compresi i relativi limiti di tempo, saranno fissate con decreto del Ministro delle Finanze.

Il netto ricavo del collocamento del titolo per pubblica sottoscrizione sarà versato dal Regio Tesoro, in conto corrente, presso la Banca d'Italia, perchè questa ne effettui il reimpiego in operazioni di anticipazioni sul titolo stesso. Il Tesoro potrà anche giovare del netto ricavo suindicato allo scopo esclusivo di estinguere debiti dello Stato a breve termine.

Art. 5.

Per la formazione del mercato del titolo e al fine di rendere agevoli le operazioni di credito sul titolo stesso, è costituito un Sindacato, presieduto dal Direttorio Generale della Banca d'Italia e di cui fanno parte obbligatoriamente: la Cassa Depositi e Prestiti, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale per gli Infortuni sul lavoro; tutte le Casse di Ri-

sparmio del Regno e gli Istituti ad esse assimilati, tutte le Imprese di assicurazioni, e, in genere, tutti gli istituti che abbiano obbligo per legge e per disposizioni regolamentari di reinvestire, in tutto o in parte, le loro disponibilità in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

A partire dalla data di pubblicazione di questo decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e fino a tutto il 31 dicembre 1927, la Cassa Depositi e Prestiti e le gestioni annesse, la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Cassa Nazionale per gli Infortuni sul lavoro debbono reinvestire almeno la metà delle disponibilità esistenti e che verranno a formarsi nel periodo suindicato, all'infuori degli obblighi di legge, in acquisto di titoli del debito consolidato creato col presente decreto o in speciali conti correnti fruttiferi presso la Banca d'Italia, da utilizzarsi da essa esclusivamente per le anticipazioni che fossero richieste con garanzia sui titoli del debito stesso.

Parimenti, è fatto obbligo a tutti gli altri Istituti od enti che, in virtù di disposizioni legislative o regolamentari, debbono reinvestire una parte delle loro disponibilità in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di impiegare, a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto e fino al 31 dicembre 1927, le disponibilità esistenti o che vengano a formarsi per il reimpiego a tenore delle predette leggi o regolamenti, nell'acquisto di titoli di questo debito consolidato o in depositi in conto corrente speciale vincolato al servizio di anticipazioni sui titoli stessi come dall'ultima parte del precedente capoverso.

Con decreto del Ministro delle Finanze saranno stabilite le norme per l'applicazione del presente articolo.

Art. 6.

Qualora, in esecuzione delle disposizioni del presente decreto e in dipendenza delle operazioni di anticipazione sui titoli di questo debito consolidato, eccedenti l'ammontare delle disponibilità in conti correnti speciali, istituiti a tenore del presente decreto, dovessero presentarsi, fino a tutto il 31 dicembre 1927, temporanee eccedenze di circolazione, oltre il limite nor-

male e sempre entro il limite insuperabile di cui all'art. 3 del Regio decreto 7 settembre 1926, n. 1506, siffatte eventuali eccedenze non saranno soggette alla tassa straordinaria indicata al 1° comma dell'art. 3 sopra citato.

Art. 7.

Il termine di inconvertibilità, a tutto il 31 dicembre 1936, di che alla prima parte dell'articolo 1 del presente decreto, è esteso a tutti i titoli di debito consolidato dello Stato cinque per cento attualmente in circolazione.

Art. 8.

Tutte le operazioni, le quali abbiano, comunque, come base di garanzia, i buoni del Tesoro soggetti a conversione per effetto del presente decreto, restano in vigore e serbano il loro pieno valore in confronto dei titoli del nuovo consolidato, equivalenti, a termini dell'art. 2 all'ammontare dei buoni oggetto delle operazioni.

Le cauzioni che sieno state costituite, a norma di legge o di regolamento vigenti, in buoni del tesoro, saranno sostituite da titoli del nuovo consolidato. Analoga norma varrà per i vincoli.

Art. 9.

Per le persone, che non abbiano la libera amministrazione dei loro beni, l'accettazione della conversione nel consolidato 5% istituito col presente decreto, da parte dei rispettivi tutori, curatori e amministratori saranno considerati come atti di semplice amministrazione e potranno avere ogni effetto senza speciale autorizzazione e senza alcuna formalità giudiziaria.

Art. 10.

Tutti gli atti e documenti, da prodursi per le operazioni necessarie all'esecuzione del presente decreto, sono esenti da tassa di bollo e di concessione governativa, ed, ove occorra, saranno ammessi a registrazione gratuitamente,

a condizione che debbano valere esclusivamente agli effetti del presente decreto.

Per la conversione prevista dal presente decreto, è data facoltà al Governo del Re di assumere con decreto Reale a carico del bilancio del Ministero delle Finanze, per ciascun esercizio, l'importo dei diritti di bollo, riguardanti i nuovi titoli di rendita 5% netto, da darsi in cambio dei titoli da convertire.

Art. 11.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle Finanze, saranno emanate tutte le norme per l'attuazione del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

Disegno di legge N. 572.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869, contenente disposizioni per l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 novembre 1926, n. 1869, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 10 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831, col quale fu istituito il nuovo prestito consolidato 5 %, per provvedere al consolidamento del debito fruttifero, a breve termine, dello Stato ;

Veduto l'art. 43 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità di Stato ;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere all'autorizzazione per le necessarie variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, in dipendenza dalla creazione di siffatto prestito ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto alle necessarie variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Ministero delle finanze, per gli stanziamenti occorrenti in dipendenza dell'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto legge 6 novembre 1926, n. 1831, nonchè per le spese di allestimento e di collocamento e per le altre spese accessorie.

Art. 2.

Al nuovo prestito nazionale sono estese tutte le disposizioni di legge che regolano il Gran Libro e il servizio del Debito Pubblico dello Stato, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 e nel presente decreto. I titoli e le relative cedole fruiscono di tutti i privilegi e benefici concessi alle rendite di Debito Pubblico.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, li 10 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
VOLPI.

V. — *Il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questi disegni di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maggiorino Ferraris.

MAGGIORINO FERRARIS. Onorevoli senatori, il progetto di legge che ci sta dinanzi è la conseguenza logica e l'esplicazione pratica della politica monetaria che, auspice il Senato, il Governo ha adottata e sta attuando:

Ricorderà il Senato le tristi condizioni monetarie dell'Europa e più specialmente degli Stati ex-belligeranti all'indomani della guerra: di fronte al deprezzamento ed al disordine della carta si senti da tutti gli Stati la necessità indeclinabile di uscire da una condizione di cose che deprimeva in ogni paese la ripresa della economia nazionale e travagliava le popolazioni col caro viveri.

La storia del passato non dava che scarsi insegnamenti al riguardo; dopo il periodo della rivoluzione francese e le guerre napoleoniche non si conoscevano che due vie di uscita: o ripudiare la carta moneta con una specie di fallimento nazionale o rivalutarla, come fece l'Inghilterra per opera del ministro Pitt dopo il 1815 — il che fu forse la base della prosperità dell'Inghilterra stessa nel secolo passato — e come fece la Francia dopo il 1870 per opera di Thiers e di Léon Say.

Ma i tedeschi, che oggi pare abbiano aspi-

rato anche al triste privilegio di essere i perfezionatori dei metodi di fallimento collettivo da parte delle nazioni, adoperarono due altre vie, una forse più grave e peggiore dell'altra. L'una consistette nella così detta inflazione, mediante la stampa di biglietti in numero tale che le macchine rotative delle tipografie di Berlino non bastavano a produrli in quantità sufficiente, per quanto di grossissimo taglio; l'altra con parola nuova, ed a mio avviso pericolosa ed equivoca, fu chiamata la « stabilizzazione » della moneta.

Quindi il problema si pone in questi termini; e secondo le condizioni di ciascun paese e di ciascun Governo si deve scegliere la via migliore.

Restare come siamo ora, credo che sia universalmente da escludersi in Italia. Forse la parte migliore della relazione del Comitato degli esperti di Francia è quella dove dimostra la necessità di una soluzione sollecita e vi insiste continuamente ripetendo che più si ritarda la soluzione, più gravi saranno le difficoltà e i danni che ne potranno derivare. Uscire dallo stato attuale col ricadere nella inflazione, credo che pochi oggi lo pensino; inflazione alla tedesca, inflazione di cui fu detto che è come lo champagne: il primo bicchiere dà piacere, gli altri producono gli effetti che tutti conoscono. L'inflazione alla tedesca ebbe pochi e transitori ammiratori anche in Italia, ma ben presto fu abbandonata di fronte al disastro in cui essa si risolvette. Dunque non restano che due vie che si contendono il campo: la rivalutazione graduale a tipo inglese, o la stabilizzazione, dirò così, a tipo tedesco, perchè è questo il maggiore Stato di Europa che l'abbia adottata.

Io non ho su questo punto che a richiamarmi ai precedenti di questa Alta Assemblea: le sorti monetarie ed economiche del dopo guerra, non solo dell'Italia, ma dell'Europa intiera, erano ancora incerte e confuse: quando il Senato italiano in una serie di discussioni, che sempre ricordo, tanto furono alte e dotte, e con una tenacia alla quale rendo vivo omaggio costantemente, votò in favore della sistemazione della circolazione e della moneta italiana mediante la rivalutazione, abbandonando così nettamente ogni proposta di stabilizzazione. E qui mi sia consentito di ricordare l'ordine del giorno del marzo 1925 che porta per prima la

firma di un nostro illustre maestro a cui intendo rendere in questo momento reverente omaggio, quella di Luigi Luzzatti, che fu preparato sotto l'auspicio degli uomini maggiori di questa Assemblea, che ottenne un numero grandissimo di firme, e col quale nettamente si invitava il Governo ad una politica di deflazione, ad una politica di sistemazione del tesoro, della circolazione e dei fattori della vita economica del Paese, allo scopo di ottenere le due mete che il Senato ebbe sempre davanti a sé, e nobilmente, dico, davanti a sé: il miglioramento della lira e la diminuzione dell'alto costo della vita. Lungo questa via, con questi due fari davanti a noi abbiamo proseguito nelle discussioni del 1925, e specialmente in quella dell'8 dicembre; poi nel 1926, specialmente in occasione del prestito Morgan, e finalmente il 15 giugno 1926 in occasione del bilancio di cui fu relatore l'onorevole Mayer.

In allora e sempre propugnammo la rivalutazione della lira; ma da quel giorno, cioè dal 15 giugno 1926 - ultima discussione prima delle vacanze (che spero, egregi colleghi, avrete passati tutti felicemente) - dopo l'ultima nostra riunione sono intervenuti due fatti, di cui uno ha, a mio avviso, una portata di carattere nazionale storico, ed è il discorso di Pesaro dell'onorevole Capo del Governo.

Nel discorso di Pesaro, che tutti ricordiamo e che ebbe, come l'oratore stesso prevedeva, la più larga e la più profonda eco non solo in Italia, ma oltre i monti ed oltre i mari, l'onorevole Capo del Governo affermava che la lira italiana, che egli nobilmente definì simbolo delle virtù e dei sacrifici del nostro popolo, che la lira italiana sarebbe stata da lui difesa sino all'ultimo anelito, fino all'ultimo sangue, aggiungendo: io non infliggerò mai a questo magnifico popolo d'Italia l'onta morale e la catastrofe economica, del fallimento della lira. (*Applausi vivissimi*).

Mi felicito vivamente dell'approvazione del Senato, a quest'ordine d'idee, e mi consenta l'onorevole Capo del Governo di rinnovargli il plauso modesto che gli tributai subito in allora con animo commosso, perchè parve a me di essere cresciuto nella mia dignità di cittadino e di senatore quando sentii il Governo del nostro Paese pronto a combattere fino all'ultimo per l'onore della moneta, in nome della quale

i nostri padri lavorarono, sudarono, risparmiarono per sé e per i loro figli e per il Paese e più ancora per le fortune economiche della Patria. (*Applausi vivissimi*).

Ma era forse necessaria una qualche interpretazione alle sue parole; oserei anzi dire che l'onorevole Mussolini l'aveva già data in precedenza nelle dichiarazioni fatte il 2 luglio 1925 ai rappresentanti della media e della piccola Banca, quando adoperando un'altra espressione disse loro: che non avrebbe mai introdotta la lira oro, per cui è evidente che escludeva in modo assoluto ogni proposito di stabilizzazione della lira.

Ma questa interpretazione autentica del pensiero dell'onorevole Capo del Governo, ci venne data con parole molto chiare e precise dall'onorevole conte Volpi di Misurata, che parlando a Genova il 12 ottobre disse nettamente: che dopo il discorso ormai storico di Pesaro, che ha tracciata la sola via che possiamo seguire, non vi può essere più materia a contestazioni, e prospettò un « processo lento e cauto di rivalutazione », aggiungendo che sarebbe stato attuato con tutte le cautele necessarie e con la consapevolezza e sotto la responsabilità di uomini che sapevano quale era il dovere del loro alto ufficio. E questa dichiarazione io accetto pienamente e la ricollego a quella dall'onorevole Mussolini, il quale desiderava la stabilità della lira con lieve tendenza al meglio; cosicché le due dichiarazioni si compenetrano l'una con l'altra. Procedere alla rivalutazione della lira in modo da evitare degli sbalzi in giù della sterlina, come desideriamo evitare quelli in su, ed ottenere quello che è l'ideale di tutti i paesi, una relativa stabilità della valuta con continuata tendenza al meglio.

Ora io vorrei che potessimo riconoscere di comune accordo, che questa è la direttiva della politica monetaria italiana; ed ho quindi visto con piacere che dopo la modesta mia iscrizione a parlare su questo disegno di legge, si sono iscritti altri autorevoli colleghi, come l'onorevole Ancona, l'onor. Wollemborg, l'onorevole Loria e spero che parlerà anche l'onor. Mayer, uomini che furono sempre tutti concordi nel pensiero della rivalutazione. Io amerei che su questa questione si venisse ad una decisione pacifica e definitiva.

Il secondo comitato degli esperti inglesi riconobbe che la sistemazione della moneta richiedeva una direttiva chiara, precisa, immutabile, come ricordai nel mio discorso del 15 giugno, e nettamente disse che consigliavano il Governo inglese di proclamare la sua irrevocabile volontà di tornare all'oro con la parità della sterlina.

E fu nella celebre seduta del 28 aprile 1925, che gli Inglesi considerano ancora come sacra alla restaurazione della Patria, che Governo e Parlamento proclamarono solennemente il ritorno della lira sterlina alla parità con l'oro; e dopo lo consacrarono in apposita legge. Ora io vorrei, che poichè l'onorevole Mussolini ha proclamato la sua irremovibile volontà della rivalutazione della lira aggiungendo che « non defletterà mai »; poichè stiamo facendo questa discussione che può assumere una importanza notevole nella storia monetaria ed economica del nostro paese e nella quale ognuno di noi deve sentire la responsabilità della sua parola e del suo voto, vorrei che dall'accordo tra Governo e Senato, che ha sempre esistito fin ora, scaturisse come un fascio di luce che ci deve dirigere verso la ricostruzione monetaria ed economica del paese; perchè disse benissimo l'onorevole Mayer, non c'è mezzo di mantenere la grandezza della Patria se non si mantiene il valore della lira; e perchè l'onorevole ministro delle finanze nettamente dichiarò a Genova che la ricostituzione della lira era nel tempo stesso la ricostituzione economica nazionale.

Ed allora io vorrei pregare il Governo di fare come in altri paesi: di concretare in un piccolo disegno di legge, lasciando al tempo tutto il margine necessario, i provvedimenti che esso crede indispensabili e che è disposto ad attuare, perchè la lira sia rivalutata, in modo che la rivalutazione della lira non sia più il pensiero, sia pure autorevolissimo, di questo o di quel ministro o dell'intero Governo od il pensiero assai meno autorevole dei singoli senatori, ma sia la volontà inflessibile ed irrevocabile dei supremi poteri dello Stato che, dopo la vittoria delle armi hanno ancora un dovere da compiere, dovere che dobbiamo sentire tutti noi verso la Patria e verso il Re; di consolidare le fortune di quei prodi che diedero alla Patria l'indipendenza e l'unità. (*Approvazioni*).

Devo anche aggiungere — ed è un dovere che sento verso questa Alta Assemblea che mi fu sempre così cortese — che io sono per la rivalutazione, non solo perchè venne proclamata dal Governo (ciò che sarebbe già per sé un argomento di grande valore) ma perchè sono persuaso che da una situazione tanto seria, come quella monetaria dell'Europa in genere e dell'Italia in particolare, non si esce senza sacrifici e senza difficoltà, ma io credo che i sacrifici e le difficoltà della rivalutazione siano minori dei sacrifici e delle difficoltà della stabilizzazione, mentre ne sono pure maggiori i vantaggi.

Un grande giornale che è molto vicino all'onorevole Capo del Governo, ha pubblicato su questo argomento degli ottimi articoli, che era mio dovere di seguire attentamente ed ha finito col concludere che la stabilizzazione sarebbe un guazzabuglio ed un dissesto.

Comincio col dire che, per quanto io abbia cercato di raccogliere degli scritti sopra questo argomento e per quanto personalmente mi sia rivolto ad alcuni di coloro che sull'argomento stesso la pensano in modo diverso dal mio e li abbia pregati di dire quali argomenti esistano in favore della loro tesi, non ne ho tratte conclusioni che abbiano potuto persuadermi. Ho visto anche una polemica tra diversi fautori della stabilizzazione, ognuno dei quali dichiarava pratico ed opportuno soltanto il suo metodo e considerava erroneo ed inopportuno quello dei dissenzienti. Tra l'altro un autorevole scrittore prospettava l'annullamento non solo della moneta ma di tutti i debiti pubblici di ogni specie, soggiungendo che questo era il modo migliore per creare una nuova generazione che non avendo più i pesi della vecchia, avrebbe potuto slanciarsi per nuove vie. (*Clarità e commenti animati*).

Venendo poi anche in modo più concreto alla sostanza della questione, immaginatevi che il 26 a sera uscisse un decreto di stabilizzazione e che il 27 mattina ogni impiegato, presentandosi a riscuotere lo stipendio non ricevesse che 200 lire per ogni 1000 di stipendio. Ma, come mi fu egregiamente osservato da un illustre economista, quando questo impiegato esce e va a fare le sue spese, è sicuro che ognuno dei fornitori, dal panattiere al padrone di casa, avrà ridotto i suoi prezzi da 1000 a

200? Se così non fosse, si verificherebbe un guazzabuglio non lieve, se non una vera catastrofe, per evitare la quale il Governo si troverebbe nella necessità d'intervenire con nuove indennità di caro viveri, che finirebbero per scuotere la saldezza del bilancio.

Io ho espresso altra volta il desiderio di una libera e cordiale discussione tra rivalutatori e stabilizzatori; questa discussione si faccia, sia pure in una riunione privata per non annoiare i colleghi che non si occupano di queste questioni e si faccia nel modo più cordiale ed amichevole possibile, così che ciascuno possa esporre il più liberamente possibile il suo pensiero. Soltanto così io che considero la stabilizzazione come una vera disgrazia per il nostro paese, potrei arrendermi, quando mi trovassi di fronte ad una dimostrazione pratica e seria che anche per questa via si può utilmente uscire dalle difficoltà monetarie nelle quali ci dibattiamo.

Per ora teniamoci fermi al concetto della rivalutazione e procuriamo di attuare questa rivalutazione con tutta moderazione, con tutta cautela e con tutta la prudenza consigliabile e vediamo se non sia il caso di concretarne le direttive in una piccola legge.

Mi si permetta a questo riguardo di ricordare che l'Inghilterra è il primo grande paese che abbia praticato il concetto della rivalutazione, che ormai è stata raggiunta. Ma per me v'ha una cosa un po' difficile da spiegare. Gli Inglesi che in pubblici congressi, in discussioni nella stampa e nelle assemblee, hanno respinto il concetto della stabilizzazione, hanno poi una stampa che tutti i giorni lo consiglia e lo raccomanda all'Italia ed agli altri Stati. Ora io mi domando: se la stabilizzazione è cosa così buona, perchè gli Inglesi non l'hanno tenuta per sé in casa loro e vogliono invece farne un regalo a noi con articoli di giornali, i quali in genere non fanno che ripetere sempre le stesse cose? Ma c'è di più, qualcuno di questi giornali ha avuto la bontà di dichiarare che se l'Italia attuasse il concetto della stabilizzazione, le esportazioni inglesi aumenterebbero, ma sopra tutto gli Inglesi potrebbero battere meglio sui mercati neutri la concorrenza dell'industria italiana. (*Commenti*). Ora, quando un dono mi è offerto con questa motivazione preferisco non accettarlo.

Ma un'altra obiezione, certamente più seria, venne fatta: quella che il procedere lentamente alla rivalutazione ci esporrebbe, per lungo periodo di tempo, a fluttuazioni del prezzo della sterlina, che possono, certamente, non essere gradite e non essere favorevoli al commercio italiano.

Ma mi permetto di osservare che i cambi, come i prezzi, come altri elementi della vita economica di un paese, sono sempre variabili, e che anche nei paesi dove si è stabilizzata la moneta esistono delle gravi fluttuazioni. Esempio la Polonia, che fece il primo, e, debbo dire, serio esperimento di stabilizzazione con larga preparazione di studi e di mezzi. Si introdusse una nuova moneta-oro chiamata lo sloty, che è il franco nostro perchè 25 sloty corrispondono nominalmente ad una sterlina; che cosa è accaduto? In pochi mesi lo sloty da 25 scese a 53: in un mese solo oscillò fra 35 e 50, cosicchè la moneta che doveva rappresentare la stabilizzazione fu più instabile di parecchie altre monete!

Oltre a ciò, anche gli stabilizzatori più convinti - e noi che professiamo il rispetto per qualunque opinione sincera, dichiariamo esplicitamente che intendiamo di rispettarli - anche gli stabilizzatori più convinti dichiarano che la stabilizzazione trae seco inevitabilmente una crisi, che definiscono « la crisi della stabilizzazione ». Infatti se le notizie che ho, sono esatte - si tratta di fatti talmente recenti che qualche volta anche con le migliori intenzioni si può essere inesattamente informati - in Germania si ebbe, in conseguenza della stabilizzazione, rincaro dei viveri, disoccupazione e mancanza intensa di capitale. Il rincaro fu tale che provocò dei meetings in varie città tedesche, e la disoccupazione raggiunse tali cifre che il governo si trovò costretto ad elaborare le migliori leggi che forse si conoscano contro la disoccupazione. Un deputato inglese, si recò in Germania a fare un'inchiesta per proprio conto, e riferì che la stabilizzazione non aveva giovato nè agli operai nè agli industriali, e pubblicò queste sue impressioni in una nota rivista di Londra. Al contrario, e credo di non sbagliare, la rivalutazione in Inghilterra non ha prodotto i gravi inconvenienti che l'opposizione liberale prevedeva. Voi sapete che nel congegno della vita politica in-

glese, vi è sempre una opposizione pronta a combattere il Governo, quando creda che esso abbia sbagliato. Orbene il partito liberale, che credeva di trovare nella rivalutazione una buona base di opposizione al governo di Baldwin, dopo breve periodo di lotta abbandonò la causa, e quando un partito abbandona una causa, specie in Inghilterra, vuol dire che vi è poco da fare.

Un eminente banchiere inglese, il signor Goodenough, presidente della Barclays Bank, ha fatto poco tempo fa una conferenza sul ritorno all'oro all'Università di Oxford, ed ha affermato che il ritorno all'oro non fu in Inghilterra opera dei banchieri di Lombard-Street (la famosa via delle case bancarie inglesi) ma fu opera e risultato della volontà generale della nazione che si trovò concorde nel restituire alla moneta del paese il suo antico prestigio morale ed economico, a cominciare dal partito labourista fino alla Confederazione generale dell'industria. Ora questo, che è il maggiore esempio di rivalutazione che abbiamo finora, ci deve incoraggiare, perchè se è vero che la sterlina inglese perdeva solo il 34 per cento; bisogna questo coefficiente applicarlo a tutta l'immensa massa, a tutto l'enorme volume delle transazioni commerciali e finanziarie espresse in quella moneta. E quindi credo che questo esempio possa essere studiato dal Governo, valendosi di tutti quei grandi mezzi di cui dispone, di fronte alle modeste forze di un cittadino privato. Penso infatti che questo esempio ci debba incoraggiare.

Che cosa ci proponiamo con la rivalutazione della lira? La diminuzione del prezzo della sterlina e la diminuzione del prezzo delle merci. Io sono veramente lieto, essendo stato uno di coloro che hanno più partecipato alle discussioni del Senato su questa materia, di rilevare che affermai essere la rivalutazione della lira il fattore principale e indispensabile alla diminuzione del costo della vita ed della diminuzione dei cambi. Or bene i primi inizi della esperienza pratica confermano tali vedute.

L'anno scorso la sterlina si mantenne per molto tempo a circa 120: anzi si ebbe una stazionarietà confortante in tempi di instabilità. Oggi vediamo discesa la sterlina a 110 e questa discesa si è effettuata dopo le dichiarazioni di Pesaro ed in seguito ai provvedimenti del Con-

siglio dei ministri del 31 agosto scorso. È pure cominciata la discesa dei prezzi all'ingrosso. Secondo il listino compilato con tanta diligenza dalla Camera di commercio di Milano il numero indice dei prezzi all'ingrosso nel settembre era di 692 mentre oggi è di 638, con una diminuzione di 54 punti, mentre che il franco svizzero ha avuto una diminuzione di 100 punti.

E qui si presentano due fenomeni che bisogna osservare. Anzitutto la discesa dei prezzi all'ingrosso è più lenta della discesa della lira, e, fino ad un certo punto ciò si capisce perché nel mutare del valore della moneta si deve superare un riassetto, dopo il quale soltanto i prezzi discendono. Ma c'è un secondo fenomeno che è forse più doloroso: i prezzi al minuto non danno la sensazione di scendere (*approvazioni*). Mi compiaccio che questa osservazione sia stata fatta anche dai miei egregi colleghi. Questo fenomeno dimostra che, a parte le necessità derivanti dal riassetto, gli intermediari, grossisti e dettaglianti, assorbono un più largo margine di profitti, a carico del consumatore. Ed è perciò che noi, nell'ordine del giorno presentato, nel quale abbiamo semplicemente espresso i punti di vista ai quali ci informiamo, abbiamo chiesto se il Governo non creda opportuno di intervenire allo scopo di ottenere la quasi parallela riduzione dei prezzi all'ingrosso, e di quelli al minuto a vantaggio del consumatore.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. L'ha già fatto.

Ho il piacere di dire che da una statistica del Segretariato del Consorzio Industriali Metallurgici della Lombardia risulta che negli spacci industriali si è realizzata una diminuzione nel caro viveri che va dal 20 all'80 per cento (*vive approvazioni*). Negli spacci statali della Provvida, che sono frequentati da decine di migliaia di persone, si è realizzata in media una diminuzione del 20 per cento.

FERRARIS MAGGIORINO. Ringrazio vivamente l'onorevole Capo del Governo di queste notizie. Siccome in questi giorni si sono aperti alcuni spacci in Comuni che conosco da vicino, era anzi mio intendimento di domandargli se poteva comunicare al Senato quali erano i risultati ottenuti...

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Soddisfa-

centi. Naturalmente c'è sempre la viscosità famosa!...

FERRARIS MAGGIORINO. Il senatore Mazziotti, che sempre si è altamente preoccupato del caro viveri, doveva presentare quest'ordine del giorno, ma per ragioni di salute non è potuto intervenire alla seduta. Credo d'interpretare il pensiero di tutti i colleghi augurando che egli possa presto tornare fra noi (*approvazioni*). Io vorrei domandare se il Governo non creda opportuno venire in aiuto anche alle classi che non sono direttamente aggregate ai magazzini di zona o statali, come vengono chiamati, e che sono di validissimo ausilio. Il problema certamente non è facile. Ha avuto un tentativo di soluzione temporanea in Inghilterra, dove presto venne sostituito dalla rivalutazione della moneta, che costituisce il fattore vero e maggiore della diminuzione dei prezzi.

Si provò l'istituzione di un organo centrale di investigazione, di controllo e, occorrendo, di calmiera, mediante la votazione della legge del 1919 di cui si è discusso anche qui il 15 giugno, legge che comminava penalità forse anche troppo severe contro i commercianti che profittavano delle loro merci per esigere prezzi eccessivi. Debbo dire francamente che altro di efficace nei miei studi non ho trovato. Ma questa pratica inglese è meritevole di essere studiata e in parte applicata con la stessa buona volontà con la quale il Capo del Governo ha provveduto a risolvere altri problemi.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Faccio le mie riserve sulla utilità di misure coattive in materia! (*Approvazioni*).

FERRARIS MAGGIORINO. Ci sarebbe da fare un primo passo utilissimo e sarebbe quello dell'investigazione, che, fatta con i dovuti criteri, può essere una giusta difesa anche al piccolo commercio, che a volte è ingiustamente censurato.

E qui mi si domanderà probabilmente: quali sono i mezzi dei quali lo Stato si dovrebbe giovare per la rivalutazione della lira? E infatti non basta raccomandare genericamente la rivalutazione della lira, ma occorre additare i mezzi adatti.

Finora vi sono cinque o sei Stati che hanno rivalutato la loro moneta: io credo che la maggior parte di essi, all'infuori dell'Inghilterra,

non si trovassero a grande distanza dalla pari. Ebbene i mezzi da essi adottati sono: il pareggio del bilancio, sempre da noi invocato; la conversione e la riduzione del debito del tesoro a breve scadenza; la conversione e la riduzione della circolazione statale e una riduzione, nei limiti del possibile e nel tempo necessario, della massa totale del debito pubblico.

Quanto al pareggio, il Senato, dove ebbero luogo tante interessanti discussioni al riguardo, conosce benissimo la nostra situazione finanziaria: il Governo ha con sforzi lodevoli compiuto e attuato il pareggio. Noi non possiamo che constatarlo con vera soddisfazione questo successo della politica italiana. Debbo anzi ricordare che nel suo notevole discorso di domenica scorsa — discorso che da un piccolo angolo di una stanzetta ho udito perfettamente grazie ad un piccolissimo apparecchio — (e mi perdoni il Senato se io distraigo per un momento la mente e il cuore pensando al nostro Marconi ed a cose che sarebbero parse impossibili alcuni anni or sono) nel suo notevole discorso l'onorevole ministro disse che al 30 giugno 1926 il bilancio si era chiuso con un avanzo di un miliardo e mezzo.

VOLPI, *ministro per le finanze*. Ancora meglio! Lo dirò domani.

FERRARIS MAGGIORINO. Naturalmente la cifra è molto confortante per tutti noi che non possiamo che accoglierla con la più grande soddisfazione. Ma il miliardo e mezzo di avanzo non risolve intera la questione finanziaria, perchè generalmente in questo calcolo si abbracciano le entrate e le spese effettive, ma non sempre si tiene conto di quelle spese che sono necessarie per la sistemazione del Tesoro e soprattutto per la sistemazione della moneta e del debito pubblico. Ed è perciò che calcolando le spese necessarie per la sistemazione del debito del Tesoro, calcolando gli oneri a cui andiamo incontro per gli ammortamenti dei debiti di Stato, non posso a meno di raccomandare all'onorevole ministro delle finanze di proseguire sulla via delle più rigorose e purtroppo dolorose economie. Non c'è altra soluzione per dar forza alle finanze di un paese e soprattutto per evitare ciò che l'Italia ritengo sia ormai in grado di evitare, e cioè l'emissione di nuovi debiti a breve scadenza e

di nuovi biglietti e per vedere se è possibile in un tempo non lontano iniziare una modesta graduale prudente diminuzione delle imposte che più premono sulla produzione e sulla attività economica del paese, che noi desideriamo sempre maggiore.

Io credo che a giorni sarà presentato il consuntivo dal nostro egregio relatore on. Mayer e che potremo vedere in esso lo svolgimento delle entrate e delle spese: temo però che negli ultimi anni le spese abbiano progredito con una rapidità che fa invidia alla rapidità con cui si sono accresciute le entrate, cosicchè il ritorno al concetto, altra volta esposto dal banco del Governo, di consolidare in certo qual modo le spese e di dedicare gli avanzi alla sistemazione del Tesoro, per quanto ottima cosa, temo si faccia sempre più difficile.

Ed ora, onorevoli colleghi, avrei finito; non ho che da ringraziare il Senato non soltanto di avere oggi ascoltato con benevola attenzione la mia parola, ma anche dei voti costanti che esso ha dato per la rivalutazione della nostra moneta. Spero che questi voti abbiano avuto una influenza sulle determinazioni dell'onorevole Mussolini, che sempre si è trovato in grande concordia di pensiero e di azione con questa Alta Assemblea. Per questa politica abbiamo parlato e votato con tutta la consapevolezza di cittadini, di senatori e di italiani, e su questa linea dobbiamo stargli a fianco finchè l'ultima battaglia sia vinta.

Ora il modo migliore di facilitare la vittoria è quello di sistemare il Tesoro con i mezzi che sono stati enunciati pochi mesi addietro e che soprattutto hanno preso sviluppo con il Regio decreto 6 novembre.

Orbene l'onorevole ministro delle finanze, domenica scorsa — con grande e voluta sincerità — ha dichiarato che non disconosceva che le disposizioni del decreto potevano ferire gli interessi di singoli. È probabile che ognuno di voi, ogni cittadino italiano, meditando qual parte debba prendere a questo prestito, possa tener conto del maggiore o minore interesse a farlo, ma io credo che la meditazione non sarà lunga e che in questa circostanza bisogna associare l'interesse ed il patriottismo. Anzi tutto vi è l'interesse, perchè il reddito del danaro, senza essere molto notevole, per i tempi che corrono, è abbastanza elevato, e nulla to-

glie che il prezzo del titolo possa poi aumentare in seguito, ma c'è un interesse più diretto: come ho ricordato la sterlina da 140 è scesa a 110 in poche settimane ed il numero indice del caro vita da 692 è sceso di 54 punti. Se noi abbiamo i benefizi della maggiore stabilità e mitezza del cambio e della discesa dei prezzi, dobbiamo vedere in essi un compenso morale e materiale non solo per noi e le nostre famiglie, ma per l'intero popolo italiano al quale ci sentiamo legati con sentimenti di solidarietà, che ci accompagnarono in guerra e che ci accompagneranno nell'opera di ricostruzione di pace.

Concludo augurandomi che tutti i cittadini vorranno concorrere, nei limiti delle loro forze, alla sottoscrizione del prestito del littorio; vorrei dirvi in confidenza che sarei felice che molti italiani imitassero l'esempio di uno dei nostri colleghi che avendo letto questo ordine del giorno si è persuaso a sottoscrivere una più larga somma, in vista delle alte finalità che il prestito si propone.

Voci. Il nome, il nome!

FERRARIS MAGGIORINO. Ma quello che io sento di dover dire nel chiudere queste parole, è l'espressione di una mia sincera soddisfazione: ho letto non molto tempo fa un articolo di un giornale diffuso, nel quale si diceva che la stabilizzazione, ossia il fallimento della lira, sarebbe già cosa fatta senza la resistenza del Senato gratificato come una assemblea di vecchi, ecc., ecc.

Ebbene, cari colleghi, se questa è la sola accusa che ci si possa fare, andiamone orgogliosi, per aver preservato il modesto patrimonio privato dei cittadini ai loro figli; andiamone orgogliosi, perchè tenendo fermo per la rivalutazione contro la stabilizzazione della lira, oggi che proseguiamo un'opera concorde col Governo, possiamo a fronte alta dire che abbiamo contribuito a salvare il credito e l'onore della Patria. (*Applausi e congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Loria.

LORIA. Ho chiesto la parola, che terrò molto brevemente, per esprimere la mia cordiale adesione a questo progetto di legge, il quale deve considerarsi come l'esplicazione logica di quel discorso di Pesaro, che traccia con potenza e nitidezza insuperabili le linee supreme

del programma di rivalutazione della nostra moneta nazionale.

Non si può invero negare che questo programma incontrava un gravissimo ostacolo nell'enorme volume del nostro debito flottante; non già, come si suole affermare anche da persone autorevoli, perchè questo surrogò direttamente la moneta nella circolazione; mentre questa surrogazione non si avvera, perchè un titolo che porta interesse non può funzionare come medio circolante, mancando nei portatori ogni ragione di privarsene; ma perchè vi è sempre il pericolo che alla scadenza esso non sia rinnovato e perciò renda necessaria una nuova emissione di carta moneta. A dirla in breve, i buoni del tesoro sono della inflazione potenziale, virtuale, che può sempre manifestarsi e che minaccia di precipitare il valore della moneta ai più bassi livelli.

È perciò che fin dalla seduta del 28 novembre 1922 io mi permisi di prospettare in quest'Aula il grave pericolo inerente alla enorme cifra del nostro debito flottante ed alla fatalità dei suoi incombenti rimborsi. Io dicevo allora che non si può ovviare a tale pericolo colla elevazione dell'interesse dei buoni del tesoro, perchè questa elevazione non fa che determinare un aumento anche maggiore nell'interesse degli altri impieghi, che richiama a questi i capitali prestati allo Stato, e con ciò gli impone la necessità di nuovi rimborsi. Non si fa dunque con ciò che differire il male, ma non lo si cura. Ed io dicevo che il solo rimedio al pericolo, derivante da questo stato di cose, consiste nella conversione del debito flottante in debito consolidato. L'onorevole Tangorra, allora ministro del tesoro, mi rispose che l'idea era giusta ed il provvedimento era certo desiderabile, ma che pel momento non era possibile attuarlo. Oggi dunque io non ho che a compiacermi che il momento per questa operazione sia venuto; e se c'è una cosa di cui possa dolermi, è che esso non sia venuto prima d'ora.

Ma vorrei fare un'osservazione tecnica, molto limitata, sulla modalità di questa conversione. Io non sono riuscito a comprendere perchè il saggio del conguaglio sia decrescente, quanto più lontana è la scadenza dei buoni del tesoro. Se si trattasse della conversione facoltativa immediata di questi buoni, capirei un congua-

gliò decrescente; perchè evidentemente un buono del tesoro rimborsabile, per esempio, fra cinque anni, ha un valore minore di quello rimborsabile immediatamente. Ma qui si tratta della conversione obbligatoria e quindi automatica, che si farà al momento della scadenza. Ora io mi domando per quale ragione ci debba dare un conguaglio decrescente, quanto più lontana è la scadenza. Certamente si dirà che è probabile che il valore del nostro consolidato vada migliorando. Ma se con questo si vuol dire che la rivalutazione della lira per se stessa migliorerà il corso del consolidato, si dice un errore; perchè l'elevazione del valore della moneta, nel momento stesso in cui accresce il valore dell'interesse che si riceve, accresce nella stessa misura il valore del capitale che si dà, e quindi, mutando nella stessa proporzione i due termini, non può mutare il rapporto tra essi, ossia il valore del capitale che deve impiegarsi per ottenere l'interesse.

Ciò che veramente può dirsi è che un miglioramento considerevole, che probabilmente sarà crescente, delle fortune del tesoro e della nazione italiana lascia sperare in un miglioramento progressivo nella quotazione del nostro consolidato. Ma con questo però si viene a monetizzare una speranza, la quale sarà fin che si vuole fondata, ma non è ancora una realtà.

Vi è un altro punto però, che certo io non avevo prospettato, e che distingue questa operazione: la obbligatorietà della conversione stessa. Certo questa obbligatorietà può dar luogo a critiche, delle quali si è fatto carico lo stesso Ministro delle finanze nel suo recente discorso; a me pare però in coscienza che i primi, che debbano compiacersi della operazione, dovrebbero essere gli stessi possessori dei buoni del tesoro, i quali sfuggono così ad una falciatura altrimenti inevitabile, non solo dei loro crediti verso lo Stato, ma di tutti i loro averi mobiliari. Infatti lo Stato non avrebbe potuto rimborsare i buoni del tesoro, che con una nuova emissione di carta moneta, la quale avrebbe precipitato il valore della lira ed avrebbe così diminuito, non solo il valore dei buoni del tesoro, ma anche degli altri beni mobiliari. Quindi il dilemma per i portatori di buoni del tesoro era questo: o rispettare il loro diritto violando il loro patrimonio, o violare il loro diritto rispettando il loro patrimonio;

ed io credo che anche il più giurista dei creditori dello Stato preferirà la seconda soluzione.

Ma ho sentito dire da taluno che, in seguito a questo provvedimento, il Governo non potrà più emettere buoni del tesoro, non potrà più procacciarsi danaro per mezzo del debito fluttuante. Mi permetto di dubitare di questo, perchè il capitale ha delle curiose amnesie, o dimentica molto facilmente le procelle passate, quando si tratti di abboccare a nuovi profitti. Ed in realtà, quando si pensi che le speculazioni tremende colossali le quali inghiottirono miriadi di averi in fallimenti, non hanno impedito che centinaia di sottoscrittori si trovassero per le imprese le più insensate, come quella che si proponeva di ripescare l'oro perduto da Faraone nel passaggio del Mar Rosso (*si vide*), quando si pensi a ciò, credo che lo Stato non debba troppo preoccuparsi della eventualità di cui ragioniamo.

D'altra parte il Governo potrà sempre emettere buoni del tesoro, e trovare ad essi sottoscrittori, purchè annetta, alla nuova emissione, la clausola, che esso si impegna a non fare più conversioni (*commenti, ilarità*).

Ma poi, io mi domando, è proprio in questo momento, in cui ci dibattiamo in così gravi distrette a motivo delle passate emissioni di buoni del tesoro, è proprio adesso che dovremmo deplorare un provvedimento, il quale ne rendesse impossibile la emissione ulteriore? Mi sembra invece che si dovrebbe rallegrarsi se fosse chiusa per sempre questa polla nefasta di indebitamento e di inflazione cartacea.

Inoltre, poi, non è vero che i possessori dei buoni del tesoro siano posti nella impossibilità di ottenerne il rimborso, perchè possono sempre ottenerlo dando in pegno i nuovi titoli. È vero che dovranno perciò pagare un interesse... (*Commenti*). Ma quando si consideri che in tal guisa essi sfuggono ad una svalutazione, altrimenti inevitabile, dei loro averi, si dovrà riconoscere che il prezzo della evitata iattura non è poi esorbitante.

In sostanza si può dire che questo prestito è un metodo ingegnoso per provvedere al rimborso dei buoni del tesoro senza procedere a nuove inflazioni; e per tale riguardo mi sembra che esso meriti tutti gli elogi.

Piuttosto ci si può rammaricare che si emetta al prezzo di lire 87.50 il nuovo consolidato,

mentre il vecchio ha una quotazione inferiore, di 82 o 83; e questo fatto è tanto più degno di critica, in quanto che forse si sarebbe potuto evitare codesto inconveniente, dotando il nuovo consolidato di qualche privilegio, che all'antico fosse negato. A questo riguardo non posso a meno di trovare poco spiegabile la disposizione dell'art. 7 del progetto, che estende al vecchio consolidato la proroga della inconvertibilità fino al 1936; perchè se si fosse limitato questo privilegio al nuovo consolidato, si sarebbe avuta una giustificazione almeno parziale della sua maggiore quotazione, che non è invece abbastanza giustificata dalla possibilità delle sovvenzioni, concessa ai portatori del nuovo consolidato.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Sarebbe stata una ingiustizia verso chi ha creduto allo Stato.

LORIA. Ed è probabilmente questo, che fa sì che in alcuni centri si sia venuta creando presso i piccoli risparmiatori una preoccupazione, che è giunta fino al mio orecchio, e che io devo pur prospettare al Governo. Appunto perchè le condizioni di emissione del nuovo consolidato non sono abbastanza favorevoli, si può temere, o crederò che le sottoscrizioni non raggiungano quella cifra, che il Governo si attende; ed allora sorge in alcuni piccoli risparmiatori (e l'eco di queste doglianze è giunta fino a me) la preoccupazione, che il Governo possa un giorno imperativamente disporre che una parte dei depositi presso le Banche, o le Casse di risparmio venga investita nel prestito (*Commenti*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Mai! il Governò ha ordinato ai prefetti di deferire all'autorità giudiziaria chi dice simili cose. (*Vive approvazioni*).

LORIA. Ringrazio l'onorevole ministro di questa sua assicurazione. E vengo ad un altro punto.

Io credo che le somme, le quali verranno erogate in sovvenzioni sui nuovi titoli, non debbano assolutamente eccedere il ricavo del nuovo prestito; perchè, se si ammettesse il contrario, si verrebbe per forza a creare una nuova inflazione e la inflazione cacciata dalla porta rientrerebbe dalla finestra. Invece di una inflazione a rimborso dei buoni del tesoro, si avrebbe una inflazione per sovvenzioni sopra il nuovo titolo, in cui i buoni del tesoro

sono stati convertiti, e quindi si verrebbe a creare di nuovo il danno, che si è voluto evitare.

Ora queste mie rodenti inquietudini non sono punto placate dall'articolo 6 del progetto, il quale esime dall'imposta, superiore di un terzo al saggio dello sconto, l'eccedenza di circolazione, che venisse a prodursi in seguito alle anticipazioni sul nuovo titolo. Infatti con tale disposto si viene a minacciare la difesa della valuta, in nome della quale il prestito è stato emesso, preparando nuove emissioni e con esse nuove svalutazioni della nostra moneta.

Non si ripeterà infatti mai abbastanza - ed in ciò mi accordo perfettamente coll'opinione espressa dal collega Ferraris nel suo eloquente discorso - che il solo metodo veramente efficace ad elevare il valore della moneta è la riduzione della sua quantità. Tutti gli altri metodi, o sono assolutamente inefficaci, od hanno una influenza assolutamente secondaria e sottordinata.

Assolutamente inefficaci sono i prestiti in oro contratti all'estero, le così dette masse di manovra, la compra e vendita di divise da parte dello Stato. Tutti questi spedienti si potrebbero chiamare dell'« antipirina finanziaria », la quale riesce unicamente come un antitermico, che ha l'efficacia di abbassare temporaneamente la temperatura dei cambi e può anche essere utile per calmare un panico ingiustificato; ma sarebbe illusione imperdonabile credere che questi metodi possano riuscire durevolmente a migliorare il corso della moneta.

È per questo riguardo che ho trovato veramente lodevole il trasferimento dei 90 milioni di dollari del prestito Morgan dal tesoro alla Banca d'Italia. Io credo infatti che questa disposizione avrà una influenza benefica, però soltanto negativa, nel senso di far sì che, una volta accantonati quei milioni presso il nostro grande istituto di emissione, sarà tolto il pericolo che vengano impiegati dallo Stato nell'azione sui corsi.

Ma poichè ho ricordato il prestito Morgan e poichè esso si riconnette intimamente al problema della rivalutazione della nostra moneta, mi si permetta di dire che non riesco a comprendere la funzione utile per l'Italia di questo prestito.

Di certo, esso giova eminentemente all'Ame-

rica. Di ciò non ho alcun dubbio; perchè le Banche americane si trovano oggi oppresse da un enorme stock di oro, che non possono gettare nella circolazione, per non creare una inflazione aurea e sono costrette a tenere infruttifero. Ora si capisce benissimo che le Banche americane abbiano vivo desiderio di privarsi di quest'oro e di prestarlo all'Europa. Ed in realtà già più volte esse hanno rivolto appelli alle Banche europee, perchè volessero rinforzare le loro riserve metalliche mediante prestati contratti cogli Stati Uniti.

Ora se mi si dicesse che è utile a noi rendere un servizio di questo genere alla grande Repubblica nordamericana, per ottenerne in ricambio qualche altro servizio a nostro favore, io troverei che allora questo prestito avrebbe un'alta funzione politica e che dovrebbe accogliersi per ragioni d'ordine superiore. Ma io non vedo assolutamente come questo prestito possa in qualche modo giovare alla rivalutazione della nostra moneta; perchè, in un regime di circolazione inconvertibile, come è quello in cui ci troviamo, l'aumento delle riserve metalliche delle banche non è di alcuna utilità materiale. E quando poi questo aumento delle riserve metalliche si fa con un metallo prestato dall'estero, questo aumento non ha nemmeno una utilità morale, non accresce per nulla la fiducia verso la nostra moneta e neppure il credito dell'Istituto di emissione. Non so insomma, vedere quale sia la funzione di questo prestito rispetto alla nostra economia nazionale.

Si potrà dire che il prestito stesso ha una funzione lontana, prospettiva, che esso è stato contratto per una veduta lungimirante, perchè nel giorno in cui la nostra carta sarà dichiarata convertibile in oro, la Banca avrà una riserva metallica adeguata. Ma qui devo dire che, se questa fosse la ragione del prestito, esso mi sembrerebbe ancora più degno di critica di quanto non mi apparirebbe altrimenti. Perchè lo scopo della riforma monetaria deve essere certamente quello di elevare gradualmente il valore della moneta, fino a riportarla alla sospirata parità coll'oro; ma una volta raggiunto questo apice, non è affatto necessario che si dichiarasse la convertibilità immediata del biglietto in oro, che nessuno desidera, perchè tutti ormai si sono avvezzati alla moneta di carta e considerano la circolazione aurea come un ingombro.

Ed anche qui deve citarsi l'esempio dell'Inghilterra, che è maestra di politica monetaria. Orbene l'Inghilterra ha bensì rivolte tutte le sue energie all'intento di raggiungere la rivalutazione della sterlina; ma quando essa ha raggiunto l'apice, od il sospirato sogno della parità della sterlina coll'oro, non ha niente affatto dichiarato la piena convertibilità della sterlina-carta.

Voci. Ma la Banca d'Inghilterra ha tant'oro quanto occorre per rendere possibile questa conversione.

LORIA. Basti pensare che in Inghilterra, per ottenere la conversione del biglietto in oro, bisogna portare alla Banca una somma, che all'incirca equivale a 192 mila lire italiane; ma anche portando questa somma, non si ottiene la conversione in moneta metallica bensì soltanto in 400 oncie d'oro. La convertibilità dunque anche in Inghilterra è tutt'altro che assoluta e completa.

Ma del resto, ammesso pure che ciò non sia, ammesso pure che si voglia dichiarare la convertibilità della nostra lira in oro, ma si crede forse che una riserva metallica, che è proprietà dello straniero, possa funzionare come una valida garanzia?

MAYER. È proprietà dello Stato, non dello straniero. (*Commenti animati.*)

LORIA. Noi del resto abbiamo un precedente in questa materia.

Nel 1881 abbiamo contratto un debito in oro verso l'estero per convertire la nostra moneta cartacea. Ebbene, abbiamo visto allora come questo metallo, che avevamo ottenuto mediante un prestito estero, sia stato da noi ben presto perduto, il che ci obbligò a ristabilire la inconvertibilità del biglietto.

Concludendo, non mi pare che questo prestito abbia un'influenza positiva per raggiungere quel grande scopo della rivalutazione della nostra moneta, che è nel desiderio di tutti; anzi piuttosto esso potrà peggiorare il corso della nostra valuta, in ragione degli interessi, che dobbiamo spedire agli Stati Uniti. Ma vi è un'altra serie di provvedimenti molto lodevoli, compiuti da parte del Governo, i provvedimenti intesi a migliorare la bilancia del commercio, la quale ha veramente un'influenza considerevole sull'andamento dei cambi. Per questo debbo dar lode al Governo,

che si è adoprato a diminuire le importazioni ed a promuovere le esportazioni. Si è avuto così un effettivo miglioramento nel corso della nostra bilancia commerciale, del quale dobbiamo veramente compiacerci.

Ma questo miglioramento ha un'influenza subordinata e secondaria di fronte all'elemento fondamentale, che è costituito dalla riduzione della carta moneta. Questo è veramente il metodo decisivo per chi voglia riuscire allo scopo della rivalutazione.

Ora, è qui che tutte le mie inquietudini si fanno ancora più intense, perchè io trovo che la politica monetaria del Governo è permeata da una contraddizione essenziale. Il Governo ha, per bocca del suo Capo, annunciato un programma veramente ammirabile di rivalutazione della lira. Lo stesso provvedimento, che noi siamo chiamati ad approvare, dimostra che il Governo non si limita ad una semplice affermazione in questo senso, ma comprende anche che, per la rivalutazione della moneta, prima condizione è impedire una nuova inflazione. D'altra parte, i provvedimenti, che già sono stati emanati, come il rimborso di 500 milioni annui ecc., dimostrano che il Governo non si limita soltanto a combattere e prevenire una nuova inflazione, ma inoltre si adopera a preparare una consecutiva deflazione.

Ma al tempo stesso però io non so sottrarmi al pensiero che il Governo sia troppo proclive a porgere ascolto a quelle classi che domandano continuamente nuova moneta, cioè ai ceti degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori che piangono ad ogni istante sulla scarsità della moneta e domandano sempre nuovo circolante. Ora, sbattuto fra due opposte correnti, fra la scienza che gli dice di stringere e la proprietà che gli domanda di allargare, il Governo si trova molte volte costretto a compiere una politica di Sisifo; esso riduce da una parte la massa della circolazione, ma poi ricaccia sul mercato una quantità di moneta uguale, ed alle volte anche superiore, a quella che ne ha tolto.

Anche superiore, perchè io devo qui riferirmi alle cifre, che si trovano nell'ultimo conto del tesoro. Da queste cifre appare che nel solo mese di settembre la circolazione è cresciuta di 330 milioni, dai quali, detratti 175 milioni, per la

riduzione dei biglietti di Stato, rimane un aumento di 155 milioni effettivi nella circolazione. Ora io domando: ma insomma, allora, si predica la deflazione e si pratica l'inflazione? Io penso che non sia in questo modo che si possa riuscire a quella rivalutazione della nostra moneta, cui legittimamente si aspira.

Io credo che da questa contraddizione categorica non sia possibile uscire, se non grazie alla resipiscenza delle nostre classi industriali ed agricole ed alla energia del nostro ministro delle finanze. È assolutamente necessario che le nostre classi industriali si persuadano che l'industria deve attingere il capitale al risparmio reale, mentre il capitale fittizio, creato con un giro di torchio, non può dar vita che ad industrie effimere, condannate a fatali tracolli. Questo è l'insegnamento che ci dà la Germania, ove l'enorme emissione cartacea, così insistentemente invocata dall'industria, ha creato una prosperità industriale assolutamente transitoria, per poi lanciare l'industria in una terribile crisi, dalla quale soltanto ora essa va risolleandosi. Ma se poi le nostre classi industriali rimanessero sorde a questo appello e dovessero persistere nelle loro domande di nuove emissioni, sarebbe assolutamente necessario che il nostro ministro delle finanze avesse sufficiente energia per opporre alle loro domande un perentorio rifiuto. È necessario che esso qui pure si ispiri al grande esempio dell'Inghilterra, la quale ha proceduto all'opera eroica di rivalutazione della sterlina, senza ascoltare gli strilli delle sue classi industriali, che agitavano lo spauracchio della crisi; ove si è visto perfino il Ministero labourista Mac Donald procedere implacabile nella sua opera di riduzione della circolazione cartacea, senza dare ascolto alle strida delle leghe operaie, che agitavano lo spauracchio della disoccupazione; ove si è visto ogni Governo procedere nella grande opera della riduzione della circolazione, senza ascoltare le istanze dei gruppi e dei ceti interessati.

Soltanto se il nostro Governo saprà ispirarsi a questo memorabile esempio, soltanto allora il magnifico programma tracciato nel discorso di Pesaro troverà una effettiva e positiva attuazione ed il prestito del Littorio costituirà un formidabile anello nella catena dei provvedimenti ricostruttori della nostra moneta nazio-

nale. Ed è con questo augurio e con questa speranza, che io mi appresto a votare il presente disegno di legge. (*Applausi vivissimi*).

ANCONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Onorevoli colleghi, chieggo alla vostra cortesia di poter esporre alcune considerazioni sulla nostra situazione finanziaria. Sarò breve, procurerò di esser chiaro, e il filo logico del mio discorso lo fisserò in questi capisaldi: 1° direttive monetarie; 2° provvedimenti monetari per applicarle; 3° lotta contro il caro vita. Darò pochissime cifre; non entrerò in dettagli: ciò che a me preme è di tentare una esposizione semplice e chiara della nostra situazione finanziaria.

E qui, per trattare del primo argomento, debbo partire dagli ordini del giorno votati dal Senato nelle ultime discussioni finanziarie e già ricordati dal mio amico e collega Maggiorino Ferraris: l'ordine del giorno Luzzatti, l'ordine del giorno Ferraris, e l'ordine del giorno Mazziotti, che ebbi l'onore di svolgere per incarico dei suoi firmatari. Questi ordini del giorno furono tutti ispirati al medesimo concetto globale e cioè: riduzione delle spese; riduzione della circolazione per risanarla e per rivalutare la moneta; lotta contro il caro vita.

Per ben comprendere lo stato d'animo nostro quando formulammo quegli ordini del giorno, bisogna riportarsi a quel tempo quando i cambi andavano continuamente inasprendosi. Già da due o tre anni la lira scendeva senza posa; i cambi avevano bensì dei momenti di arresto ed anche dei regressi; ma, neanche con questi, non si arrivava mai al punto di partenza: lasciavano sempre consolidata una parte dell'inasprimento. La situazione era assillante. Con quegli ordini del giorno abbiamo voluto indicare il nostro pensiero netto e preciso che si dovesse, con ogni sforzo, arrestare l'ulteriore inasprimento dei cambi ed iniziare una politica di rivalutazione della lira. Ricordate che la sterlina in quei giorni era salita a 150, ed anzi aveva superato questo punto. L'andamento ascensionale pareva fatale, ineluttabile. Orbene, votati quegli ordini del giorno, noi avemmo la soddisfazione di leggere il discorso di Pesaro al quale hanno già alluso il collega Ferraris ed il collega Loria: discorso nel quale il Capo del Governo, con tutta la sua

autorità, consacrava il nostro ordine d'idee, perchè in quel discorso l'onorevole Mussolini tracciava nettamente al paese la via della rivalutazione. Io ho letto attentamente quel discorso ed ho avuto l'impressione che nel suo animo non vi fosse che il concetto fondamentale, almeno in quel momento, della rivalutazione della lira. Non mi pare che egli pensasse in quel momento alla stabilizzazione. Nelle discussioni per la preparazione degli ordini del giorno, che ho accennato, non abbiamo mai discusso della stabilizzazione: anzi non vi abbiamo mai alluso. Abbiamo sempre discusso di rivalutazione della lira e niente altro.

Senonchè, voi sapete che si fece qualche tempo fa una campagna per influenzare — non già il Governo, che non si lascia certo influenzare — ma l'opinione pubblica sulla convenienza della stabilizzazione rapida della moneta. Gli stabilizzatori pare siano inquieti. Secondo loro la stabilizzazione sarebbe il rimedio sovrano, la panacea per tutti i mali: affermano che il paese si è già adattato allo stato di cose attuale, che in fatto la stabilizzazione è già avvenuta, che le economie private si sono assestate a questo livello. Stabilizzata la lira le cose andrebbero molto meglio, sia pure attraverso una crisi iniziale per l'aumento dei prezzi, come si è già verificato in altri paesi. Ma, superata questa crisi iniziale, le cose andrebbero nel miglior modo.

Tale nelle sue linee generali la tesi degli stabilizzatori.

C'è un altro ordine d'idee a fianco di questo: vi è un ordine di stabilizzatori meno impazienti, il quale vorrebbe andare più adagio. Questi più lenti stabilizzatori dicono: date tempo alla moneta di rivalutarsi, date tempo ai prezzi di variare a norma della rivalutazione della moneta, date tempo ai cicli commerciali e industriali di esaurirsi mentre la moneta cresce di valore lentamente, in modo che i cicli stessi non tocchino valori troppo diversi e non si abbiano quindi o guadagni eccessivi o perdite ingiuste; e vedrete la moneta oscillare sempre meno durante il periodo di rivalutazione e poi fermarsi, vedrete sistemarsi la situazione in modo tale da illuminare un certo valore presochè fisso della valuta: sarebbe questa una specie di sistemazione, una specie di stabilizzazione di fatto, alla quale

potreste far seguire la sistemazione di diritto, certi di riuscire.

Queste sono le opinioni che si sentono esporre e che si leggono nei giornali e nelle polemiche. Ora, di fronte a questo stato di cose nel quale si parla tanto di stabilizzazione, io credo che sia dovere di ognuno di dire modestamente il suo parere, e dico soltanto parere, perchè in questa questione così delicata credo che le affermazioni siano molto difficili. La stabilizzazione è una operazione delicata, difficile e dubbia, e noi abbiamo veduto a quali sorprese sono stati esposti i paesi i quali hanno voluto stabilizzare troppo presto. Il caso della Polonia è stato ricordato dall'on. Ferraris, il caso del Belgio lo ricordo io; e va ricordato ancora il caso della Ceco-Slovacchia. Parecchi paesi si sono trovati di fronte a sorprese veramente dolorose, quando hanno voluto troppo presto stabilizzare la loro moneta.

Il mio parere è molto semplice: credo che, per il momento, la miglior via sia quella di attenersi e di pensare soltanto alla rivalutazione. Quanto alla stabilizzazione, credo che bisogna pensarci sempre, ma non parlarne mai, riservando al momento opportuno quella rapida decisione che è necessaria in operazioni di questo genere. Per ora io preferisco di non parlarne, preferisco limitare il mio programma alla rivalutazione. Quando la rivalutazione lenta e sicura fosse entrata nella coscienza del Paese, quando il Paese avesse la convinzione assoluta che questa rivalutazione è in marcia sicura - io non posso dire fino a qual limite - e progredirà lenta e sicura, se ne avrebbe un enorme beneficio e un grande vantaggio non solo materiale, ma anche morale, perchè sarebbe questo il mezzo più adatto per colpire alle radici quelle speculazioni inflazionistiche sui cambi, sulle terre, sulle case, su tutto, che hanno tanto danneggiato la nostra economia nazionale e che hanno fatto sì che una parte forse troppo grande di queste economie abbia trovato fortuna e guadagno soltanto nella successiva svalutazione della moneta. E perciò io credo che oggi, in questa discussione, il sistema più pratico sia quello di non parlare di stabilizzazione, di parlare soltanto di rivalutazione e di vedere quali strade bisogna percorrere per ottenere la rivalutazione, quali coefficienti bisogna toccare perchè la rivalutazione

sia possibile. E così, come voi vedete, onorevoli Colleghi, io arrivo con un filo logico alla seconda parte del mio discorso e cioè a quella parte nella quale devo trattare dei provvedimenti diretti ad ottenere la rivalutazione.

Ora, per ottenere la rivalutazione, io credo che saremo tutti d'accordo, e che saranno d'accordo con me gli onorevoli colleghi Ferraris e Loria e spero anche l'onorevole ministro delle finanze, nel ritenere che i punti sui quali bisogna influire sono questi: il bilancio dello Stato, la circolazione (e qui rientrerà il prestito, onorevole Arlotta) e la bilancia commerciale. Se voi non influite contemporaneamente su questi tre punti, se voi non avete un bilancio in avanzo grande e sicuro, una circolazione risanata, una bilancia dei pagamenti in equilibrio, io credo che sia illusorio di sperare in una sicura rivalutazione della moneta. Ecco perchè credo opportuno, all'atto pratico, dire qualche parola su questi tre punti.

Anzitutto il bilancio dello Stato: quale è la situazione attuale del bilancio dello Stato?

Prima di tutto voglio rispondere da questo banco, donde la voce va lontana ed è altamente apprezzata - non per l'autorità di chi parla, il quale non ne ha, ma per l'autorità dell'Assemblea - voglio rispondere alla critica di un giornale finanziario estero notevole, il quale stampava che il bilancio 1926-27 dell'Italia sarà in grosso *deficit*, che non ci sarà più avanzo, che ci sarà invece un grosso *deficit*. E sapete perchè? Perchè, avendo veduto sul conto del tesoro al 31 ottobre che le nuove maggiori spese straordinarie del primo quadrimestre ammontano a 700 milioni, faceva un calcolo semplicissimo, e diceva: mancano altri due quadrimestri; conservando questo ritmo delle nuove spese, il bilancio italiano 1926-27 avrà una maggiore spesa di oltre 2 miliardi e l'avanzo sperato non sarà che un *deficit*.

Io ho letto con molto dispiacere questo calcolo, perchè ho visto, una volta ancora, con quale leggerezza si parli delle nostre cose, sempre, beninteso, quando si tratta di denigrarle.

Il ragionamento di questo scrittore è completamente sbagliato per il motivo semplicissimo che nei 700 milioni di nuove spese del primo quadrimestre (e la cifra è esatta); sono compresi 500 milioni di spese per la riduzione della circolazione. Una spesa che non si ripe-

terà più nei quadrimestri avvenire. Tutto il calcolo ipotetico di questo scrittore è quindi viziato.

Voce. Ma questi 500 milioni non sono una spesa.

ANCONA. In ogni modo, contabilmente è una spesa. Questi 500 milioni contabilmente si devono considerare come una spesa e sono messi nelle spese effettive straordinarie.

Permettetemi questo piccolo sfogo; credo che non sia inutile rispondere in questo modo a quella rivista che si occupa con tanta poca simpatia della nostra finanza.

Ciò detto, quale è la situazione del bilancio? Il nostro bilancio è un bilancio sincero, l'ho già detto altra volta, limpido, cristallino. Abbiamo alla fine dell'ottobre scorso un avanzo che, secondo il conto del tesoro, nel quale si comprendono le spese effettive ordinarie e straordinarie (nelle quali consiste il vero bilancio) un avanzo di soli 19 milioni.

VOLPI, *ministro delle finanze.* Che al 30 novembre è però salito a 190!

ANCONA. La ringrazio, on. ministro, di questa gentile comunicazione.

Io non ho ancora il conto del mese di novembre; ad ogni modo dico che a questi 19 milioni bisogna aggiungere 83 milioni di spese per costruzioni di ferrovie, 177 milioni di quote del quadrimestre per i 500 milioni di riduzioni della circolazione, cui ho già accennato, e si raggiunge così un avanzo di 267 milioni contro i 178 milioni dell'esercizio scorso; un avanzo che, confrontato con quello dello scorso anno, è molto migliore.

Secondo poi la gentile comunicazione del ministro del Tesoro, a fine novembre la situazione è ancora migliorata, quindi il nostro bilancio è in buone condizioni e su questo non c'è alcun dubbio. Però qui devo proprio associarmi alle esortazioni del mio amico e collega Ferraris per proseguire nelle economie, anche più recisamente, se fosse possibile. Una politica di strette economie è necessaria. Noi abbiamo necessità assoluta di grossi avanzi di bilancio. Non abbiamo più la possibilità di aumentare le imposte oltre il gettito regolare, oltre l'aumento normale delle imposte che si verifica sempre nei paesi a sviluppo economico come l'Italia; noi non possiamo più pensare a nuove

imposte; dobbiamo limitarci allo sviluppo naturale delle imposte attuali. È quindi necessario, se vogliamo rinforzare gli avanzi, procedere a delle economie, e ad una revisione di tutte le nuove spese. È, a mio avviso, una urgenza assoluta. Devo dire che su questa strada il Governo si è già messo, e quest'anno, nel primo quadrimestre, le nuove spese ordinarie sono solo di 88 milioni contro 577 dell'anno scorso; le spese straordinarie sono maggiori, ma ciò per effetto dei 500 milioni noti.

Questa sistemazione degli avanzi e questa necessità di avanzi sicuri e grandi che, ripeto, è una necessità per la rivalutazione finanziaria, noi non possiamo ottenerla che con grandi economie e, soprattutto, col freno più assoluto alle maggiori spese. Allora solo noi potremo consolidare gli avanzi ed avremo così realizzata la prima condizione di un avanzo stabile, continuo e permanente.

E qui vorrei fare una osservazione all'onorevole ministro del Tesoro...

VOLPI, *ministro delle finanze.* Permetta, onorevole Ancona, voglio precisarle che l'avanzo alla fine di novembre non è di 190 milioni ma di 120, perchè bisogna ridurre la quota delle ferrovie che non è spesa, ma che va considerata come spesa.

ANCONA. In ogni modo la situazione alla fine di novembre è molto migliore di quella di fine ottobre.

VOLPI, *ministro delle finanze.* Sì, sì, molto migliore.

ANCONA. Ora io vorrei pregare il ministro delle finanze di dirmi se il decreto che autorizzava a spendere i due terzi dell'avanzo del bilancio 1925-26 in spese produttive o militari, fu applicato. In ogni modo, qualunque sia la risposta dell'onorevole ministro, io voglio affermare qui che gli avanzi futuri dovrebbero essere tesorizzati in modo da rinforzare il tesoro, in questa funzione così delicata e necessaria della rivalutazione della lira. Gli avanzi futuri, invece di spenderli in spese, sia pure produttive, non crede necessario, onorevole ministro, di tesorizzarli, di mandarli in rinforzo del tesoro? Io crederei di sì e su questo punto se Ella, onorevole ministro, vorrà dirmi la sua opinione, gliene sarò grato.

Del resto questa politica di tesorizzare gli

avanzi mi pare corrisponda alla rivalutazione; forti spese e rivalutazione sono termini antitetici; la rivalutazione della lira non si può ottenere se non si fanno economie. Voi, d'altra parte, avete giustamente consolidato il grosso debito fluttuante, e ciò vuol dire che non avete in animo di accenderne un altro subito; quindi anche per questo motivo sarebbe utile che questi avanzi dei bilanci rimanessero nelle casse dello Stato a sostegno del tesoro. Con questa osservazione posso abbandonare l'argomento del bilancio dello Stato, sul quale ho avuto confortanti delucidazioni dall'onorevole ministro, e passare al secondo punto che bisogna toccare, cioè alla circolazione.

Della circolazione abbiamo parlato molto, precedentemente; non è possibile rivalutare la lira, se non si pensa a rimediare alla circolazione nel senso indicato e accennato dai miei colleghi onorevoli Ferraris e Loria. Ma, naturalmente, al discorso di Pesaro dell'onorevole Capo del Governo sono seguiti, come sempre, dei provvedimenti concreti; perchè, quando l'onorevole Mussolini annuncia qualche cosa, seguono subito dei fatti. Al discorso di Pesaro sono seguiti i provvedimenti che dovevano diminuire la circolazione, sistemare e, a poco a poco, risanare la circolazione. Anzitutto vi fu il trasferimento dei milioni del prestito americano alle riserve auree. E qui io mi permetto di non essere perfettamente d'accordo con l'illustre collega Loria. A me pare che questi milioni di dollari americani siano ormai cosa nostra; siano ormai proprietà nostra, e noi li abbiamo passati alle riserve. Certo abbiamo un debito per queste riserve, ma questo debito è iscritto in bilancio e le annualità si pagano anno per anno; quindi a me sembra che questa riserva ulteriore che deriva dai dollari americani, sia una vera e reale riserva, che dovrebbe pure influire sul corso della lira. Oltre questo provvedimento vi è stato quello dei 500 milioni di diminuzione annua nella circolazione; e sono appunto i 500 milioni dei quali ho parlato testè, che figurano tra le spese effettive straordinarie.

Questi 500 milioni di diminuzione annua della circolazione non sono gran cosa; sono una quota giusta per avviarci a quella diminuzione che tutti desideriamo.

Poi abbiamo il prestito sul quale in realtà

è aperta la discussione, ma del quale si è parlato poco. Noi facciamo dei discorsi sulla situazione finanziaria, perfettamente giusti, ma il disegno di legge in esame è relativo al prestito. Ora questo prestito che cosa è? Esso non è che un elemento della riduzione della circolazione; è un provvedimento che si riferisce alla riduzione della circolazione. Ed infatti rivalutare la lira e avere contemporaneamente una massa enorme di debiti fluttuanti, dà una situazione antitetica. Fino a che c'è una massa enorme di debito fluttuante — ossia una circolazione potenziale, come la chiama l'onorevole Loria, che domani può diventare circolazione attuale, quando i portatori di questo debito domandino il rimborso — non è possibile entrare nella via della rivalutazione, senza sistemare questo enorme debito fluttuante dei buoni del tesoro.

Tale situazione si è verificata in tutti i paesi belligeranti, ove si sono dovuti emettere buoni del tesoro o della difesa nazionale. Sono sempre cambiali dello Stato a breve scadenza; ed era necessario consolidare questi debiti per inoltrarsi sulla via della rivalutazione. Il prestito non è dunque che un elemento integratore della politica di rivalutazione. Ora si potrà discutere sulle modalità del prestito, ma la sua natura è questa.

Non entro nei dettagli del prestito che apro pienamente, che era indispensabile; non entro nelle modalità anche per un riguardo a un collega che parlerà dopo di me e discuterà queste modalità; dico soltanto che queste operazioni finanziarie non bisogna mai giudicarle dai loro effetti immediati.

Ammetto, lo ha ricordato l'onorevole Ferraris oggi, lo ha ammesso anche il ministro delle finanze, nel suo discorso del 5 corrente, che alcune modalità di questo prestito possono essere discutibili per taluni portatori dei buoni, ma una operazione di questo genere va guardata nel suo complesso; si deve guardarla a lunga distanza. Ora, il togliere di dosso alla finanza italiana questa cappa di piombo, questo peso enorme e pericoloso di oltre 20 miliardi di debito fluttuante, credo sia tale vantaggio da superare questi inconvenienti; tanto più che coloro che se ne lagnano dovrebbero pensare che cosa sarebbe successo se lo Stato non avesse provveduto, se questi buoni fossero stati chiesti a rimborso e

se lo Stato avesse dovuto fatalmente allargare la circolazione; perchè quando si tratta di somme di questo genere, nessuna cassa, anche ben fornita — e la nostra può essere ben fornita con 1 o 2 miliardi — non può affrontare pagamenti di 10, 15 e 20 miliardi.

Di fronte a queste difficoltà, a questi piccoli inconvenienti, credo doveroso di considerare l'operazione nei suoi effetti lontani, e quindi di pensare a tutti i suoi benefici, trascurando gli inconvenienti minori.

Non ho bisogno di aggiungere che, di fronte a questa operazione di consolidamento del debito flottante, sta l'altra operazione del prestito del Littorio; nè di aggiungere che il mio sentimento è comune con quello di tutti voi, onorevoli Colleghi, e cioè l'auspicio più fervido e patriottico che questo prestito riesca, come riescirà; perchè il popolo italiano ha una grande intuizione dei suoi interessi finanziari, e sa che sostenere la finanza dello Stato in fondo significa sostenere la finanza dei cittadini, che è intimamente collegata a quella dello Stato. Non si può scindere la finanza dei cittadini da quella dello Stato! Ed ecco perchè, quando la finanza dello Stato ha bisogno, quando un Governo domanda di essere rinsanguinato momentaneamente con questo prestito — quando si sa la buona destinazione delle somme che si raccoglieranno — io credo che il dovere patriottico di sottoscrivere sarà sentito da tutti i cittadini.

Ed aggiungerò, per mia profonda convinzione, che i portatori di titoli di Stato italiani, che hanno avuto fiducia nello Stato, se ne sono sempre trovati contenti, perchè a lungo andare essi hanno veduto i loro titoli salire ad alte quote. Bisogna fare una eccezione: quella che riguarda la svalutazione della moneta. Quando si è colpiti in pieno da tale flagello, si capisce che si abbiano delle perdite enormi; ma la svalutazione della moneta non è un fenomeno che si ripete spesso, è un fenomeno ultra-straordinario; ci vuole una guerra così lunga e dispendiosa come l'ultima per arrivare a questo. Ma fuori di questi casi, se pensate all'andamento dei titoli italiani nei lunghi periodi normali, voi vedrete che questi titoli a poco a poco si sono rialzati ed hanno raggiunto le più alte quote.

Io credo che l'Italia, riassetata la sua eco-

nomia e la sua finanza, vedrà anche questo prestito, col tempo, raggiungere queste alte quote; e perciò è non solo patriottismo, ma anche interesse, concorrere, nei limiti delle proprie forze, alla sottoscrizione.

L'Italia non è un paese... provvisorio (*si ride - commenti*), una nazione, dirò così — balcanica — di cui non si sa quali potranno essere in seguito gli avvenimenti; non è una *table d'hôte*: è una famiglia, destinata a perpetuarsi nei secoli, e, quando si parla di fenomeni a lunga scadenza, si ha diritto di pensare a lunghi periodi di tranquillità, si ha diritto di pensare ad una sistemazione, e di astrarre da cataclismi come quelli dell'ultima guerra, che non si possono certo ammettere nelle previsioni normali.

Terzo punto: bilancia dei pagamenti. Voglio sorvolare su questo punto, perchè prima di tutto ne ha parlato il Capo del Governo, ne ha parlato il Ministro dell'economia nazionale in un suo ultimo magistrale discorso tenuto qui al Senato, e poi perchè i provvedimenti del Governo sono lì ad attestare che esso fa ogni sforzo perchè la bilancia dei pagamenti sia migliorata.

Che cosa sono infatti la battaglia per il grano, la battaglia per la ricerca dei combustibili, i divieti d'importazione, i controlli sulla combustione? Non sono che ausili al miglioramento della bilancia dei pagamenti.

Quindi io concludo, dopo aver sfiorato i tre punti fondamentali — bilancio, circolazione, bilancia dei pagamenti — che il problema della rivalutazione è attaccato organicamente, agendo sopra questi suoi elementi. Diamo tempo a questi provvedimenti di operare e io credo che vedremo lentamente rivalutarsi la nostra valuta: e quando la rivalutazione sarà in corso, lenta ma sicura, essa troncherà le speculazioni alle quali ho accennato, essa finirà col migliorarci tutti.

Tutti noi dovremmo fare un esame di coscienza, dovremmo vedere donde le nostre industrie, i nostri commerci, i nostri traffici traggono la loro vita e la loro fortuna; se la traggono da virtù propria, da atti di abnegazione, dal proprio lavoro, oppure da protezioni eccessive dovute all'eccessiva svalutazione della moneta. Ed allora vi saranno industrie, traffici, commerci che dovranno cadere: ma sarà un

processo di epurazione salutare, perchè toglierà di mezzo tutto ciò che non è utile, proficuo all'economia nazionale.

Così, onorevoli Colleghi, io finisco, perchè non voglio abusare della vostra pazienza, toccandò appena l'argomento del caro-vita a cui ha alluso anche l'on. Maggiorino Ferraris.

Abbiamo parlato del caro-viveri nel giugno scorso. Io non voglio affatto ripetere quello che dissi allora; desidero aggiungere soltanto poche parole per dire che cosa è accaduto dal giugno ad oggi, in questa questione così assillante. Innanzi tutto si è verificato un fenomeno, messo assai bene in rilievo in un discorso recentemente pronunziato dall'onorevole ministro dell'economia nazionale, e cioè che, mentre i prezzi all'ingrosso di alcune materie prime e di alcuni generi di prima necessità sono realmente ribassati, alcuni anche notevolmente, i prezzi al minuto invece sono rimasti stazionari, anzi di taluni prezzi si vede una tendenza palese a crescere. Questo è un fenomeno anacronistico, che trova spiegazione fino ad un certo punto. È vero, infatti, che le ripercussioni della diminuzione dei prezzi sono molto lente, mentre quelle dell'aumento sono rapidissime. Però, data la diminuzione subita da alcuni generi, che è stata per taluni notevole, una ripercussione si sarebbe dovuta verificare nella vendita al minuto. Invece no. E perchè? Le cause sono sempre le stesse.

Cattiva organizzazione del commercio, desiderio di lucro eccessivo da parte del piccolo commercio. In Italia il piccolo commercio è male organizzato. Il Capo del Governo voglio sperare che veda in questo una questione degna di tutta la sua attenzione. Si tratta di un problema veramente formidabile, perchè da esso dipende il rincaro eccessivo e assillante del costo della vita. E questo problema non può risolversi se non si costituiscono degli enti forti, finanziariamente e tecnicamente, per portare il prodotto dall'origine al consumo. In Italia si continua ancora quasi esclusivamente col sistema degli intermediari, dei piccoli intermediari, che sono despoti della loro piccola azienda e da essa vogliono ritrarre alti mezzi di guadagno per essi e per le loro famiglie, perchè ormai sono abituati ad una vita piuttosto lauta, ad una vita automobilistica, come mi suggerisce un arguto collega.

Se voi pensate, onorevoli Colleghi, che gli esercenti in Italia sono circa un milione, voi comprendete quale massa enorme di persone viva sopra questo commercio intermediario e vi spiegate perchè le differenze di prezzo dall'origine alla vendita al minuto debbono essere così notevoli. Io ho fatto qualche scandaglio su taluni generi alimentari e ho trovato che la differenza di prezzo è sempre tale, che il prezzo della merce al consumo è per lo meno quadruplo del prezzo della merce all'origine, quando questo fattore di moltiplicazione non aumenta e non diventa il quintuplo, il sestuplo ed anche più in là. In certi casi ho trovato che i prezzi di vendita arrivavano ad essere 20 volte maggiori del prezzo di origine e credo che nessuno si meraviglierà.

Noi in giugno dicevamo: « Alcuni di noi avrebbero desiderato di presentare un disegno di legge per reprimere i gravi abusi che si verificano nei generi di prima necessità. Ricordiamo che l'onorevole Maggiorino Ferraris altra volta ha illustrato un disegno di legge in questo senso, approvato in Inghilterra subito dopo la guerra. Il Senato sta per terminare i suoi lavori: noi confidiamo che il Governo, compreso di questa necessità, vorrà adottare severe repressioni, che potrebbero giungere fino alla chiusura dei negozi e alla interdizione dei commercianti ».

Ora, se io sono bene informato, credo che il solerte, vigile ministro dell'economia nazionale abbia in animo di presentare un disegno di legge per reprimere gli abusi eccessivi del piccolo commercio e degli esercenti. Io non entro in dettagli, che del resto non conosco, ma credo che questo problema del caro viveri sia ormai così assillante da rendere necessario che venga energicamente affrontato. Sono lieto perciò di questi intendimenti. Però aggiungo che, per risolverlo in modo adeguato, non basta limitarsi a toccare la questione dei prezzi dei generi alimentari e di prima necessità, ma bisogna toccare in qualche modo la questione degli affitti. (*Benissimo*).

L'affitto grava enormemente sul prezzo di vendita. A qual punto siano giunti gli affitti nelle grandi città non ho bisogno di dirlo. Ora con la libertà degli affitti degli immobili e se si tiene conto della svalutazione della lira, si ha che la rivalutazione degli immobili non cor-

risponde già a quella svalutazione, ma è notevolmente superiore; forse più del doppio della svalutazione della moneta, e questa è la prova più evidente che i redditi di questi edifici sono maggiori di quelli che erano nell'anteguerra, pur tenendo conto della svalutazione del denaro.

Io credo che un'azione energica non si potrà esercitare contro questo famoso problema del caro vita, che tanto assilla il Paese, se non si tocca la questione degli affitti. Del resto il Capo del Governo, concedendo la libertà di contrattazione, disse: Do la libertà di affitto purchè non se ne abusi; qualora si facessero abusi potrei eventualmente intervenire! Siamo al caso, specie pei negozi!

Onorevoli Colleghi, ho finito. Mi sono limitato a brevi osservazioni, tanto più che, quando non si è il primo a parlare in questa materia, si finisce con avere il campo mietuto dai precedenti oratori. Il mio amico Ferraris ha fatto un discorso bellissimo, ha mietuto il campo, ha detto lui molte cose che avrei dovuto dire io; voi ci avete guadagnato perchè egli le ha dette bene, mentre io le avrei dette male!

Concludo. Auguro al mio Paese un periodo di pace e di tranquillità finanziaria. Sono due anni e più, dai primi decreti De Stefani sull'ordinamento delle borse (che non sono ancora ordinate), che la finanza e l'economia di tanto in tanto vengono toccate da decreti che le raggiungono fino nei capisaldi e che le perturbano.

Sono decreti necessari, perchè bisognava passare dal regime inflazionista al regime al quale noi tendiamo ora, che è di minore inflazione e anzi di deflazione, ma io auguro al mio Paese che per un lungo periodo non sia più necessario emanare decreti di questo genere, e che l'economia e la finanza possano adeguarsi, possano sistemarsi con questi nuovi decreti dei quali il prestito del Littorio è forse l'ultimo; in linea di tempo, e anche ultimo per importanza fondamentale sulle consuetudini finanziarie ed economiche del Paese. Con questo (io ne sono sicuro perchè ho fiducia nel mio paese) noi vinceremo la battaglia finanziaria. Io sono sicuro che vinceremo; il problema non è questo: il problema è di vincerla nel miglior modo possibile, e io spero che sotto la guida ferrea del nostro Capo del Governo

l'Italia potrà superare queste difficoltà, che sono strascichi della guerra, ed avviarsi sempre più decisamente verso i suoi alti, radiosi destini. (*Applausi; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendovi altri oratori iscritti, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che dopo la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge già approvati e di quello in discussione, si procederà alla votazione, anche a scrutinio segreto, per la nomina:

di un questore;

di cinque membri della Commissione di contabilità interna;

di due membri della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia;

di due membri del Consiglio superiore coloniale.

Avverto altresì il Senato che dopo queste votazioni ci riuniremo in comitato segreto.

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 16:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 novembre 1926, n. 1831; recante l'autorizzazione per l'emissione di un nuovo prestito nazionale in difesa della valuta (N. 571);

Conversione in legge del Regio decreto 10 novembre 1926, n. 1869, recante disposizioni riguardanti l'emissione del nuovo prestito di cui al Regio decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1831 (N. 572).

II. Votazione a scrutinio segreto per la nomina:

a) di un Questore;

b) di cinque membri della Commissione di contabilità interna;

c) di due membri della Commissione permanente d'accusa dell'Alta Corte di giustizia;

d) di due membri del Consiglio superiore coloniale.

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1871, che impone l'obbligo del giuramento ai capitani e padroni marittimi (N. 575);

Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza (N. 559);

Costituzione di una Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (N. 567);

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1789, riflettente la conces-

sione di un mutuo all'istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie (N. 566);

Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926, n. 928, riflettente « Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra » (N. 547).

La seduta è tolta (ore 18.50).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche